

**“I SOCIAL MEDIA E IL DIRITTO
DELL’INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE: SFIDE, LIMITI
ED OPPORTUNITÀ”**

INDICE

Introduzione:.....pag. 3

Capitolo 1: “I social media: nuova frontiera dell’informazione e della comunicazione”.

1.1 I social media come percorso di scoperta digitalepag.6

1.2 L’importanza del diritto dell’informazione nell’era digitale..... pag.12

1.3 Empowerment digitale: social media, condivisione e formazione di comunità.....pag.18

1.4 La Netiquette per esprimersi sui social..... ..pag.26

Capitolo 2: “Sfide e limiti dei social media nel diritto dell’informazione/comunicazione”.

2.1 I social media tra opportunità e sfide.....pag. 31

2.2 Libert� di espressione e limiti costituzionali.....	pag. 34
2.3 Quadro normativo europeo: <i>hate speech</i>	pag.39
2.3.1 La protezione dei dati personali: il ruolo del GDPR.....	pag. 44

Capitolo 3: “Alla ricerca dell’equilibrio tra social media, diritto e societ ”.

3.1 Il valore dell’educazione digitale.....	pag. 47
3.2 I social media come nuovo spazio pubblico digitale.....	pag. 50
3.3 La sfida del legislatore tra diritto ed innovazione.....	pag. 52
3.3.1 Scenari futuri e rischi dell’AI generativa.....	pag.55
3.4 Etica, tecnologia e diritto: una governance condivisa.....	pag.60

Considerazioni conclusive.....	pag. 64
---------------------------------------	----------------

Bibliografia.....	pag. 66
--------------------------	----------------

INTRODUZIONE

La connessione tra i *social media* e il diritto dell'informazione/comunicazione ha profondamente trasformato il modo di vivere del nostro mondo.

Tale rivoluzione emerge proprio dalla differente modalità, rispetto a pochi decenni fa, di trasmissione di informazioni. Strumenti principali per la comunicazione erano i canali tradizionali della stampa, della radio, della televisione, oggi, quasi completamente, sostituiti dai social media, i quali hanno introdotto delle dinamiche del tutto nuove e complesse.

I social media, infatti, non sono dei semplici strumenti di intrattenimento o alternativi ai tipici strumenti di comunicazione e diffusione delle notizie, ma si caratterizzano come dei veri e propri spazi pubblici, virtuali, che permettono agli individui di esercitare la propria libertà di espressione e contestualmente sono in grado di informare e creare delle comunità.

Grazie proprio al loro spessore, i social media sono stati e sono, tutt'oggi, in grado di modellare non solo le relazioni interpersonali, ma anche la dimensione giuridica, economica ed etica della nostra società contemporanea.

I social media, in questa prospettiva, possono essere definiti come una nuova piazza digitale, intesa come un luogo in cui si uniscono opportunità straordinarie e, allo stesso tempo, rischi significativi.

Se da un lato, essi, infatti, incentivano la partecipazione attiva dei cittadini permettendo la diffusione rapida e orizzontale delle informazioni, la creazione di reti di solidarietà, come di seguito analizzato, mediante, ad esempio, la creazione di movimenti, dall'altro, però, pongono problematiche cruciali, quali la diffusione di discorsi d'odio (*hate speech*), la disinformazione, la violazione della *privacy* e la concentrazione di potere nelle mani di poche grandi piattaforme tecnologiche.

Tali questioni richiedono inevitabilmente un'attenta riflessione giuridica. Il diritto dell'informazione e della comunicazione, pilastro essenziale di ogni democrazia, si interfaccia con differenti sfide: garantire l'equilibrio tra libertà di espressione e tutela della dignità umana; assicurare il diritto ad essere informati senza cadere vittime della manipolazione.

Data la rapidità con cui i social media evolvono e condizionano la società, diviene fondamentale un continuo aggiornamento delle categorie giuridiche tradizionali, spesso impreparate di fronte a fenomeni del tutto innovativi.

Questo elaborato, si pone come obiettivo di approfondire le implicazioni giuridiche, sociali e culturali dei *social media*, ponendo un'attenzione particolare al diritto dell'informazione e della comunicazione. La finalità è quella di comprendere come le norme giuridiche possano e debbano adattarsi alle trasformazioni tecnologiche, senza rinunciare alla tutela dei valori fondamentali che costituiscono il cuore della convivenza civile.

Questo percorso di ricerca è articolato in tre capitoli.

Nel primo capitolo si analizza il fenomeno dei *social media* nella loro dimensione storica, culturale e comunicativa, mettendo in luce come essi abbiano ridefinito il rapporto tra individuo, informazione e comunità. Vengono esaminati concetti chiave quali la *netiquette*, l'*empowerment* digitale, la partecipazione civica e la formazione di nuove identità collettive nello spazio digitale.

Nel secondo capitolo l'attenzione si sposta sulle criticità e sui limiti, affrontando i nodi centrali della libertà di espressione, dei confini costituzionali, della tutela della *privacy* e della lotta ai fenomeni di odio online e disinformazione, con particolare riferimento al quadro normativo europeo e internazionale.

Il terzo capitolo, infine, guarda al futuro, ponendosi la domanda cruciale su come sia possibile conciliare diritto, innovazione, tecnologica e società: si esamina il ruolo del legislatore, gli scenari legati all'intelligenza artificiale generativa e la prospettiva di una governance condivisa che ponga al centro etica, diritti e responsabilità collettiva.

Emerge, in conclusione, il duplice intento dell'elaborato: da un lato, sottolineare le numerose e straordinarie opportunità che i social media sono in grado di offrire per lo sviluppo della democrazia e per la crescita culturale e sociale di ciascun individuo; dall'altro, analizzare i rischi e le sfide che essi comportano, nella consapevolezza che solo attraverso un approccio equilibrato e multidisciplinare sarà possibile governare la trasformazione digitale, senza subirla.

È importante comprendere come il diritto, non debba essere inteso quale ostacolo all'innovazione, ma al contrario debba essere considerato come strumento tramite il quale si riesce a garantire che la tecnologia resti al servizio della persona e della comunità, e non viceversa.

Cap.1: “I social media: nuova frontiera dell’informazione e della comunicazione”.

1.1 I social media come percorso di scoperta digitale.

Viviamo in una realtà radicalmente trasformata dalla rivoluzione digitale, fenomeno che corre inesorabile ed investe tutti i campi dell’agire umano, determinando un impatto profondo sulla società, sulle persone, sul loro modo di informarsi, di comunicare, di interagire tra gli utenti, di creare contenuti, di relazionarsi, di esplorare nuove culture e idee e di condividere esperienze e conoscenze su larga scala, caratterizzata dal dualismo digitale¹: informazione e materia, digitale e fisico, tecnologie e corpi, atomi e bit², off e online.

Oggi più che mai, infatti, nel continuo crescere ed evolversi di modelli e strumenti tecnologici, che caratterizzano la cultura odierna, la pervasività di questi nuovi fenomeni mediali ha coinvolto tutti, in particolare le giovani generazioni, radicandosi e generando nuovi modi di rapportarsi con sé stessi, con gli altri e con la realtà circostante.

L’uso continuo, talvolta compulsivo, degli stessi, rimodula continuamente il nostro vivere quotidiano. D’altra parte, la velocità e la possibilità di accedere a più dispositivi simultaneamente, il cd. *multitasking*³ del fare, cioè, più attività contemporaneamente attraverso l’uso di diversi strumenti, richiede un continuo aggiornamento del pensiero e delle proprie capacità di adattamento.

¹ “Il dualismo digitale è la convinzione che online e offline siano realtà separate e distinte. I dualisti digitali vedono i contenuti digitali come parte di un mondo “virtuale” separato da un mondo “reale” trovato nello spazio fisico.” *La fine del dualismo digitale*, <https://inneko.it/la-fine-del-dualismo-digitale/>, 22 giugno 2022

² V. de Ceglia. *È l’era dell’incontro tra gli atomi e i bit. Dal metaverso all’intelligenza artificiale generativa, Technology Vision 2023 anticipa le tendenze che segneranno il business nei prossimi anni Ma ci vuole un cambio di passo delle aziende. La Repubblica*, https://www.repubblica.it/dossier/economia/top-story/2023/06/28/news/e_era_dellincontro_fra_gli_atomi_e_i_bit-405998976/, 28 giugno 2023.

³ Letteralmente “multiprocessualità”, termine usato in informatica per definire un supporto che permette di eseguire più programmi contemporaneamente. Multitasking: cos’è, tra stress e benefici. Sant’Agostino Psiche, *Essere multitasking significa riuscire a fare più cose contemporaneamente. Ma è davvero un obiettivo auspicabile? E si possono realmente portare avanti più attività in contemporanea?* <https://www.santagostino.it/magazine-psiche/multitasking/>, 4 settembre 2024.

Il canadese *Marshall McLuhan*, studioso di letteratura e teorico dei mezzi di comunicazione, nei primi anni Sessanta nel suo libro più noto⁴ ha descritto la condizione dell'uomo moderno come quella dell'abitante di un villaggio globale intendendo che, grazie ai mezzi di comunicazione moderni, che consentono di congiungere tra loro in tempo reale i punti più lontani del pianeta, il mondo si è rimpicciolito, al punto da poter essere paragonato ad un villaggio.

In realtà *McLuhan* dava alla sua metafora un significato più profondo descrivendo la condizione odierna della società, infatti, sosteneva che i mezzi di comunicazione sono estensioni dell'uomo e che influenzano profondamente la nostra percezione del mondo e della nostra società.

McLuhan descriveva, appunto, la società moderna come un “villaggio globale⁵”, dove le tecnologie di comunicazione avrebbero ridotto le distanze e creato una comunità globale, inquadrando l'evoluzione degli strumenti di comunicazione come il frutto di un processo rivoluzionario all'interno della società stessa.

La rivoluzione digitale, divenuta inesauribile fonte di informazione e luogo di ogni interazione, ha reso possibile “il villaggio globale”, dove le persone possono comunicare e scambiare informazioni in tempo reale, da ogni angolo del globo. Attraverso piattaforme come Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, è possibile stabilire contatti con amici, parenti, colleghi e perfetti sconosciuti, creando una rete virtuale di relazioni sociali.

La tecnologia digitale è dappertutto, è un'estensione del nostro corpo e della nostra mente, che ha rivoluzionato la nostra vita. La tecnologia impone, infatti, una serie di doveri, tra cui: controllare le notifiche dello smartphone abbastanza spesso; assicurarci di aver risposto alle mail e ai messaggi; ricordarci di ricaricare i dispositivi; curare la nostra immagine online in modo da apparire come vorremmo; essere in grado di modificare le impostazioni a nostro piacimento. Si innescherebbe, inoltre, la cosiddetta “FOMO, fear of missing out, che è sostanzialmente la paura di restare tagliati fuori dal flusso delle comunicazioni e

⁴ M. McLuhan, *Understanding Media* (in italiano *Gli strumenti del comunicare*), Il Saggiatore, 2008. https://it.wikipedia.org/wiki/Gli_strumenti_del_comunicare.

⁵ M. Ferrara, *Il medium è il messaggio, il villaggio globale, media caldi e media freddi: le teorie di McLuhan ancora oggi attuali* Mar 4, 2025 | *Pionieri e visionari*, <https://blog.uniecampus.it/2025/03/04/il-medium-e-il-messaggio-villaggio-globale-media-caldi-media-freddi-perche-le-teorie-di-marshall-mcluhan-sono-ancora-oggi-attuali/>

*di informazioni continue che affrontiamo e dobbiamo gestire ogni giorno, ovvero, la paura di perderci qualcosa di importante, di essenziale.*⁶

Con l'avvento di *Internet* e del *World Wide Web*⁷, infatti, la situazione è cambiata radicalmente.

Con l'emergere di nuovi servizi facili da usare, come *blog*, *Twitter* e *Facebook*, il *Web* è diventato più social e interattivo. Gli utenti possono ora generare e pubblicare contenuti da soli, attraverso i loro dispositivi mobili o fissi, e condividerli con la comunità *online*, scambiando opinioni, idee e informazioni. Inevitabilmente questo ha generato una trasformazione dei comportamenti degli utenti che non sono più solo soggetti passivi di informazioni, ma anche produttori di contenuti.

I *social media* hanno reso possibile la creazione di comunità *online*, dove gli utenti possono interagire e condividere esperienze, informarsi ed intrattenersi. I *media* tradizionali hanno lasciato il posto ai *social media*, che oggi attirano più di cento milioni di visitatori al mese e fanno parte della vita quotidiana degli utenti di tutto il mondo.

I *social media* hanno dimostrato anche di essere una potente piattaforma per l'attivismo e il cambiamento sociale. Movimenti come *#BlackLivesMatter*⁸, *#MeToo*⁹ e *#FridaysForFuture*¹⁰ hanno utilizzato i *social media* per sensibilizzare

⁶*Social network: ansia e identità digitale.* https://thesis.unipd.it/bitstream/20.500.12608/10390/1/tesi_social_network_ansia_e_identit%c3%a0_digitale.pdf

⁷ Il *World Wide Web*, semplicemente chiamato il *WEB*, è il principale servizio di recupero delle informazioni di *Internet*. Il *Web* dà agli utenti l'accesso ad un enorme numero di documenti che sono connessi ad ogni altro dal significato dei collegamenti di ipertesto ed ipermedia - cioè *hyperlink* - connessioni elettroniche che collegano pezzi correlati di informazioni in modo da rendere facile all'utente l'accesso ad esse. Redazioni studenti, *Cos'è il World Wide Web? Chi ha creato il web e quando?* Traduzione del termine e tema su *Internet*. Caratteristiche e descrizione del *WWW*, <https://www.studenti.it/cos-e-il-world-wide-web-significato-storia-e-caratteristiche.html>, 11 novembre 2020

⁸L. Puliti, *Black Lives Matter: origini, storia e controversie del BLM*, <https://www.viaggi-usa.it/black-lives-matter/> Novembre 15, 2024

⁹A. Barsanti, *#METOO: A quattro anni dalla nascita del movimento, ecco perché non dovremmo smetterne di parlarne*. Giornale internazionale della donna, <https://www.thewom.it/attualita/me-too-storia> 22 novembre 2021.

¹⁰*Fridays for Future* (lett. venerdì per il futuro) è un movimento internazionale di protesta per la Giustizia climatica, composto da persone che organizzano e partecipano a manifestazioni in cui chiedono e rivendicano azioni politiche atte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Il movimento è noto anche come sciopero scolastico per il clima *#FridaysForFuture*, Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Fridays_for_Future

il pubblico su questioni importanti e per mobilitare il sostegno per cause significative.

Non a caso si è parlato di un *nuovo costituzionalismo, che porta in primo piano la materialità delle situazioni e dei bisogni, che individua nuove forme dei legami tra le persone e le proietta su una scala diversa da quelle che finora abbiamo conosciuto*¹¹.

La principale sfida di oggi è, prevalentemente, quella riferita alla tecnologia, ovvero come dare forza e protezione ai diritti di libertà dell'individuo, in un contesto sociale profondamente mutato dall'innovazione tecnologica e i suoi derivati in punto di diritto.¹²

Le tecnologie, appunto, determinano nuove forme di diritti di libertà che si sono venute a determinare proprio con l'avvento delle stesse e che necessitano di essere incardinate e quindi riconosciute.

Sicuramente indiscutibile la libertà di informazione che mantiene ancora oggi una sua validità, come diritto a essere informati oltreché a informare, come libertà di comunicazione, libertà di associazione, libertà di riunione, che tuttavia richiede una nuova ed integrata lettura, proprio alla luce degli sviluppi della tecnologia.

Non a caso oggi si parla della *dottrina della c.d. "libertà informatica", che soprattutto con Internet è diventata una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà da, ma libertà di, che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere*¹³.

Ci troviamo di fronte, indubbiamente, a una nuova forma di libertà, che è quella di comunicare con chi si vuole, diffondendo le proprie opinioni, i propri pensieri e i propri materiali, e la libertà di ricevere. Libertà di comunicare, quindi, come libertà di trasmettere e di ricevere. Non è più soltanto l'esercizio della libera

¹¹S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 7.

¹²P. Costanzo, *Ragiona di un "costituzionalismo tecnologico", dopo quello liberale e democratico. Il fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo*, in *Rass. parl.*, n. 4, 2012, spec. 852; di un "costituzionalismo digitale" scrive e argomenta M. Betzu, *I baroni del digitale*, Napoli, 2022, 92 ss.

¹³V. Frosini, *La dottrina della libertà informatica*. N. Matteucci, *La protezione della riservatezza nella società informatica, (a cura di), Privacy e banche dei dati*, Bologna, 1981, 37 ss. (ora in *ID., Informatica diritto e società*, 2a ed., Milano, 1992, 173 ss.).

manifestazione del pensiero dell'individuo, ma piuttosto la facoltà di questi di costituire un rapporto, di trasmettere e richiedere informazioni, di poter disporre senza limitazioni del nuovo potere di conoscenza conferito dalla telematica. Si viene così a dare piena attuazione all'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Onu, che così ha chiaramente precisato il diritto di libertà di manifestazione del pensiero: «cercare, ricevere, diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee»¹⁴.

Formulazione perfetta, anche e soprattutto nell'era di Internet attraverso cui si cerca, si riceve, si diffonde e si mette.

Fulcro dell'era di *Internet* sono il diritto di sapere e la libertà di informare, in relazione ai quali diviene essenziali saper definire i margini e le caratteristiche dalla nuova cultura digitale, per essere in grado di non perdersi in un una comunicazione digitale persuasiva, mutevole, visibile nella realtà quotidiana di tutti, specialmente a causa dall'avvento dei nuovi *media*.

Il panorama della comunicazione, nonché della diffusione di notizie, quindi, indubbiamente, è stato stravolto dall'avvento dei social, potenti strumenti per l'*empowerment* individuale e collettivo, principali veicoli per la diffusione di idee, pensieri ed opinioni.

Fondamentale, pertanto, considerarne non solo i numerosi vantaggi dei *social media* nella nostra società contemporanea, ma anche, in particolare, i loro potenziali effetti negativi che influenzano i rapporti interpersonali.

L'uso eccessivo dei social media, infatti, può portare a una dipendenza digitale che isola le persone dalla vita reale, compromettendone le relazioni faccia a faccia, in quanto la loro capacità di connettere le persone, diffondere informazioni e promuovere il cambiamento sociale li rende strumenti potenti che, se non utilizzati in modo responsabile, bilanciando il tempo trascorso *online* con le relazioni e le esperienze *offline*, rischiano di arrecare danni irreparabili.

Già da tempo, i giuristi hanno avvertito dei seri rischi che il mondo digitale porta con sé. È indubbio che l'avvento di Internet ha profondamente trasformato il modo di comunicare privatamente e in pubblico, con inevitabili ripercussioni sulla sfera

¹⁴T. E. Frosini, *La Libertà informatica*: brevi note sull'attualità di una teoria giuridica*
Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa"

dei diritti fondamentali costituzionalmente protetti, nonché sulla stessa definizione di democrazia. Tanti sono i diritti che subiscono radicali cambiamenti¹⁵.

1.2 L'importanza del diritto dell'informazione nell'era digitale.

¹⁵ P. Tanzarella “*Media Laws*”, Rivista di diritto dei media Numero speciale I-2024

Nell'era digitale, assistiamo ad una rapida e profonda trasformazione della società e dell'economia, guidata dalla tecnologia e dall'informazione. In tale processo un ruolo decisivo è svolto dal diritto dell'informazione, indispensabile per garantire i diritti fondamentali degli individui e delle organizzazioni e permettere effettivamente di beneficiare delle opportunità offerte dalla rivoluzione digitale¹⁶.

Di qui la sfida principale quale quella di assicurare la protezione della libertà di espressione e di informazione, così da consentire agli individui di poter esprimere le proprie opinioni e accedere alle informazioni senza essere soggetti a censura o repressione. Ovviamente ciò presuppone un equilibrio tra la protezione dei diritti fondamentali e la garanzia della sicurezza e della stabilità sociale. La protezione della *privacy* e dei dati personali è proprio una delle principali sfide per il diritto dell'informazione nell'era digitale, considerato che le tecnologie digitali rendono possibile la raccolta e l'elaborazione di quantità enormi di dati personali, che possono essere utilizzati per scopi diversi. Di qui l'impellente necessità di tenere conto delle esigenze di sicurezza e di protezione dei diritti fondamentali, attraverso una specifica regolamentazione delle piattaforme digitali e dei diritti degli individui, attraverso un approccio equilibrato che tenga conto delle esigenze di creatività e di innovazione.¹⁷

In tale prospettiva ci si chiede in che modo il diritto dell'informazione possa garantire la protezione dei diritti fondamentali ed al tempo stesso promuovere la creatività e l'innovazione nell'era digitale.

Ciò rappresenta, appunto, una delle sfide più importanti per il diritto dell'informazione nell'era digitale stessa. Indubbio che, in tale era, la tecnologia rappresenta un fattore chiave per l'innovazione e la crescita delle società, poiché consente di migliorare l'efficienza operativa, di creare nuovi prodotti e servizi innovativi e di raggiungere nuovi orizzonti, rivoluzionando il modo di agire e di vivere quotidianamente.¹⁸

Basti semplicemente pensare come *Amazon*, l'azienda che ha utilizzato la tecnologia per creare una piattaforma di e-commerce innovativa e efficiente, abbia rivoluzionato il modo in cui le persone acquistano online; *Google*, l'azienda che ha

¹⁶A. D'Aloia, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Giappichelli, 2020

¹⁷F. Pizzetti, *La protezione dei dati personali nell'era digitale*, Giuffrè, 2020

¹⁸L. Floridi, *La disinformazione nell'era digitale*, Il Mulino, 2020

utilizzato la tecnologia per creare un motore di ricerca innovativo e efficiente, abbia cambiato il modo in cui le persone liberamente cercano informazioni *online*.¹⁹

La libertà di informazione, ovviamente, trae fondamento dalla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost²⁰).²¹, e si declina, nella sua accezione attiva, come diritto di diffondere e comunicare informazioni (diritto di informare), nonché, nella sua accezione passiva, come diritto di ricevere ed essere destinatari di informazioni (diritto di essere informati).

È evidente la correlazione tra la democrazia di un Paese e la libertà di manifestare le proprie idee.

La stessa Corte costituzionale ha definito *la libertà di espressione come la pietra angolare dell'ordine democratico*²², essendo una “condizione del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale²³”.

¹⁹G. De Minico, *La libertà di informazione nell'era digitale*, Editoriale Scientifica, 2019

²⁰ Articolo 21 Costituzione, <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-21> “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”

²¹ A livello sovranazionale, vengono in rilievo: l'art. 10 CEDU, ai sensi del quale «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario»; l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in forza del quale: «1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/european-convention-on-human-rights-echr.html>

²² G. Nicastro, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, maggio 2015. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf

²³ Corte cost., sent. n. 9 del 1965; successivamente, la Corte costituzionale ha anche precisato che il diritto previsto dall'articolo 21 Cost. è “il più alto, forse” dei “diritti primari e fondamentali” sanciti dalla Costituzione (sent. n. 168 del 1971).

Il diritto all'informazione, quale strumento di *formazione di un'opinione pubblica documentata*²⁴, perciò, imprescindibile presupposto del principio democratico²⁵, mette in rilievo tutte le disposizioni della Costituzione rivolte al pieno sviluppo della persona (art. 2, 3, II comma)²⁶, l'eguaglianza (art. 3)²⁷, la sovranità popolare (art. 1)²⁸ nonché la partecipazione all'organizzazione del Paese.

Ovviamente, con l'avvento del web 2.0²⁹ anche la libertà di informazione ha assunto connotati del tutto nuovi, sia sotto il profilo "passivo" (diritto di essere informati), in considerazione dell'enorme mole di informazioni, dati e notizie fruibili in rete³⁰, sia sotto il profilo "attivo" (diritto di informare), atteso che gli utenti, da meri destinatari dei contenuti informativi trasmessi dai media tradizionali, divengono fautori dell'informazione veicolata nella Rete, che, ormai trasformatasi nel principale canale informativo, consente loro di diffondere notizie autonomamente, senza costi e, apparentemente, senza intermediazione. Ciò

²⁴ In merito al rapporto tra informazione e opinione pubblica, v., A. Papa, *Democrazia della comunicazione e formazione dell'opinione pubblica*, in *Federalismi.it*, 2017, 1.

²⁵ *La libertà di informazione è stata definita dalla Corte «pietra angolare dell'ordinamento democratico» (Corte Cost., 17 aprile 1969 n. 84, in Consulta OnLine); essa «nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati), esprime [...] una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico» (in termini, Corte Cost. 20 luglio 1990 n. 348; 12 febbraio 1996 n. 29; 15 ottobre n. 312, in Consulta OnLine).*

²⁶ Articolo 2 Cost., <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-2> *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

²⁷ Articolo 3 Cost., <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3> *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

²⁸ Articolo 1 Cost., <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-1> *L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.*

²⁹ L'affermazione del web 2.0, quale insieme di applicazioni on line che consentono una maggiore interazione tra utenti, si realizza con il superamento del web 1.0, diffuso negli anni novanta e fondato su un sistema di rete di tipo "statico" che consente la sola visualizzazione (e non la modifica) dei dati e dei contenuti. Sul punto, C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, p. 12;

³⁰ Secondo A. Ciancio, *Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di comunicazione*, in A. Ciancio (a cura di), *Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di comunicazione*, Torino, 2012, 31, l'aspetto più significativo dell'esercizio della libertà di informazione risiederebbe proprio sotto il profilo "passivo", nell'esercizio della libertà di informarsi, «poiché il web rende disponibili e attingibili una quantità oggi incalcolabile di informazioni, di dati, di notizie, sui più svariati oggetti e argomenti, fruibili per effetto di un semplice atto di volontà del "cybernavigatore", praticamente senza limiti geografici, di tempo o di materia».

nonostante, è sempre più evidente come, nel contesto dell'economia digitale, la libertà di informazione risulti esposta a svariati rischi.

Da quanto detto emerge chiaramente l'importanza che Internet ha assunto nella vita dei cittadini. La portata dei cambiamenti in atto è sintetizzata nella raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet, nella quale, tra l'altro, si legge che *l'evoluzione di Internet dimostra che esso sta diventando uno strumento indispensabile per promuovere iniziative democratiche, un nuovo foro per il dibattito politico, uno strumento fondamentale a livello mondiale per esercitare la libertà di espressione, nonché uno strumento per promuovere l'acquisizione di competenze informatiche e la diffusione della conoscenza (e-learning); [...] Internet ha anche apportato un numero crescente di vantaggi per persone di ogni età, quale quello di poter comunicare con altri individui in ogni parte del mondo, estendendo in tal modo la possibilità di acquisire familiarità con altre culture e aumentare la comprensione di popoli e culture diversi; [...] Internet ha anche ampliato la gamma delle fonti di notizie a disposizione dei singoli, che possono ora attingere a un flusso di informazioni proveniente da diverse parti del mondo.*³¹

Alla luce di considerazioni di questo tipo, la raccomandazione si spinge fino ad auspicare il riconoscimento di un diritto ad Internet. La stessa, al punto b), recita infatti: Internet può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e che, a tale proposito, l'accesso alle reti e ai contenuti costituisce uno degli elementi chiave; si raccomanda che la questione sia ulteriormente sviluppata sulla base del principio che ogni individuo ha il diritto di partecipare alla società dell'informazione e che le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli detengono la responsabilità generale di partecipare a questo sviluppo, lottando contro le due nuove sfide dell'analfabetismo elettronico e dell'esclusione democratica nell'era elettronica. Conviene ricordare, sotto questo profilo, che il

³¹Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (2008/2160(INI)) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-0194_IT.html

rapporto tra accesso alle reti di comunicazione elettronica e tutela dei diritti e libertà fondamentali è stato enfatizzato in un recente atto normativo comunitario.³²

La direttiva 2009/140³³ ha emendato la direttiva quadro per le reti e i servizi di comunicazione; l'art. 1 del testo originario il comma 3-bis, che così recita: *I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario*³⁴.

Quindi Internet e più in generale le tecnologie rappresentano uno sviluppo delle libertà, in particolare della libertà di espressione come mai finora si era potuta manifestare nel suo esercizio individuale, considerato che le libertà si sono potute notevolmente accrescere ed espandere verso nuove frontiere dell'agire umano proprio grazie al progresso tecnologico.

Del resto non è difficile a vedersi come la nostra età sia un'età di gestazione e di trapasso; lo spirito ha rotto i ponti col mondo del suo esserci e rappresentare, durato fino ad oggi; esso sta per calare tutto ciò nel passato e versa in un travagliato periodo di trasformazione. Invero lo spirito non si trova mai in condizioni di quiete, preso com'è in un movimento sempre progressivo. Ma a quel modo che nella creatura, dopo lungo placido nutrimento, il primo respiro – in un salto qualitativo – interrompe quel lento processo di solo accrescimento quantitativo, e il bambino è nato; così lo spirito che si forma matura lento e placido

³²Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (2008/2160(INI))., Diritto dell'informatica. <https://www.dirittodellinformatica.it/privacy-e-sicurezza/privacy-sicurezza-focus/raccomandazione-parlamento-europeo-rafforzamento-sicurezza-liberta-fondamentali-internet.html/>

³³Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009L0140>

³⁴ DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE) <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:it:PDF>

*verso la sua nuova figura e dissolve brano a brano l'edificio del suo mondo precedente; [...]. Questo lento sbocconcellarsi che non alterava il profilo dell'intero, viene interrotto dall'apparizione che, come un lampo, d'un colpo, mette innanzi la piena struttura del nuovo mondo*³⁵.

1.3 Empowerment digitale: social media, condivisione e formazione di comunità

³⁵ G. Bailone, Hegel: *La preferazione alla fenomenologia dello spirito*, Teorici, <https://www.homolaicus.com/teorici/hegel/hegel10.htm>

L'*empowerment* digitale³⁶ rappresenta un concetto fondamentale nella società contemporanea, in cui le tecnologie digitali giocano un ruolo sempre più rilevante nella vita quotidiana degli individui e delle comunità.

Attraverso l'uso efficace delle tecnologie digitali, infatti, le comunità possono migliorare la loro capacità di partecipare attivamente alla società, accedere a informazioni e servizi, e sviluppare competenze utili per affrontare le sfide contemporanee.

Le tecnologie di comunicazione telematiche, note come *Information and Communication Technologies* (ICT)³⁷, non a caso, hanno profondamente rivoluzionato il modo in cui le persone si connettono e interagiscono tra loro. Oggi, con la presenza di *Internet*, le informazioni non conoscono più alcun limite per essere diffuse. La Rete, infatti, in quanto struttura aperta e dinamica, è costituita da un insieme di nodi reciprocamente uniti da connessioni, dove ogni nodo è in connessione con tutti gli altri, in un continuo interscambio di informazioni, espandendosi senza limiti ed adattandosi rapidamente ai processi di rinnovamento in atto nell'era della globalizzazione. *La rete è un insieme di nodi legati da relazioni o connessioni.*³⁸ Impossibile, pertanto, non considerarne le infinite e diverse opportunità che la Rete, in quanto strumento di democrazia e di partecipazione, offre ai suoi utenti/ *stakolder*³⁹.

Secondo Rodotà, *la tecnologia libera la vita da antiche schiavitù, quelle dello spazio e del tempo, e questo è già realtà per milioni di persone. Internet non è soltanto il più grande spazio pubblico che l'umanità abbia conosciuto. È un luogo dove la vita cambia qualità e colore, dove sono possibili l'anonimato e la*

³⁶FasterCapital, *Abbracciare il cambiamento come l'empowerment digitale sta rimodellando il panorama aziendale*, 21 aprile 2025, <https://fastercapital.com/it/contenuto/Abbracciare-il-cambiamento--come-l-empowerment-digitale-sta-rimodellando-il-panorama-aziendale.html>

³⁷“*Tecnologia dell'informazione e della comunicazione, comprendono un insieme di strumenti, dispositivi, reti, programmi e infrastrutture che consentono la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la trasmissione di informazioni in un digitale. Queste tecnologie hanno rivoluzionato il nostro modo di comunicare, facilitando l'interattività e l'accesso immediato ai dati ovunque nel mondo. Per comprendere meglio questo concetto, è utile anche sapere cos'è un sistema in informatica, poiché è direttamente correlato alle ICT.*” TecnoDigitale, *Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): cosa sono e come influenzano l'informatica*, ITD, 11 marzo 2025. https://informatecdigital.com/it/tecnologie-dell%27informazione-a/#google_vignette

³⁸ Wellmann, Berkowitz, 1988.

³⁹S. Rachiele, *La rete: tra rischi e opportunità. Era digitale: benefici e pericoli. Violazione della privacy, like addiction, effetti psicologici. Sensibilizzazione e prevenzione, sinergia e supporto*. Centro studi AFFIDO, <https://www.centrostudiaffido.it/articoli/rete-rischi-opportunita>

*moltiplicazione delle identità, la conoscenza e l'ubiquità, la libertà piena e il controllo totale. In rete ognuno può essere davvero "uno nessuno e centomila" come diceva Luigi Pirandello, e vedere realizzata l'aspirazione dello Zelig di Woody Allen: "Vorrei essere tante persone. Forse un giorno questo si avvererà". La grande trasformazione tecnologica cambia il quadro dei diritti civili e politici, ridisegna il ruolo dei poteri pubblici, muta i rapporti personali e sociali, e incide sull'antropologia stessa delle persone.*⁴⁰

I social media hanno reso possibile la connessione tra persone di tutto il mondo, permettendo di condividere esperienze, pensieri e idee. Questa connessione può essere un potente strumento per la costruzione di relazioni e comunità.⁴¹

Secondo quanto sostenuto da Jenkins et al. (2009), i social media possono favorire la partecipazione civica e politica, consentendo agli individui di esprimere le proprie opinioni e mobilitarsi per cause comuni⁴².

Condivisione e collaborazione diventano a tal riguardo un binomio indissolubile, gli elementi chiave dell'*empowerment* digitale che consentono alle comunità di utilizzare piattaforme di collaborazione *online* per condividere risorse, conoscenze ed esperienze.

Come evidenziato da Benkler (2006), la produzione *peer-to-peer* e la condivisione di risorse possono portare a una maggiore innovazione e sviluppo comunitario.⁴³

Secondo Warschauer (2003), l'alfabetizzazione digitale è fondamentale per garantire l'accesso equo alle opportunità digitali.⁴⁴

Questo fenomeno può essere analizzato da diverse prospettive, tra cui quella sociale, economica e giuridica.

Dal punto di vista sociale, l'*empowerment* digitale si riferisce alla capacità degli individui e delle comunità di utilizzare le tecnologie digitali per migliorare la

⁴⁰S. Rodotà, *L'uomo nuovo di Internet*, <https://privacy.it/archivio/rodo20051028.html>

⁴¹G. Fiore, *Il ruolo dei social media nella società moderna. Come i social media influenzano comunicazione, economia, cultura e politica nell'era digitale*, 24 novembre 2024, PantareiNews, https://www.pantareinews.com/ruolo-dei-social-media-nella-societa/73928/#google_vignette

⁴²Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. MIT Press.

⁴³ Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. Yale University Press.

⁴⁴M. Warschauer, (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.

propria qualità di vita e partecipare attivamente alla società. Come evidenziato da Warschauer (2003), l'alfabetizzazione digitale è un elemento cruciale per garantire l'accesso equo alle opportunità digitali e promuovere l'inclusione sociale.⁴⁵

Dal punto di vista economico, l'*empowerment* digitale può essere visto come un fattore di sviluppo economico e di innovazione. Le tecnologie digitali possono, infatti, favorire la creazione di nuove opportunità di *business* e di lavoro, nonché migliorare l'efficienza e la produttività delle imprese.

Dal punto di vista giuridico, l'*empowerment* digitale solleva diverse questioni relative alla protezione dei diritti degli individui e delle comunità nell'era digitale. La normativa europea sul trattamento dei dati personali, come ad esempio il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)⁴⁶, rappresenta un importante strumento per garantire la protezione dei diritti degli individui nell'ambito digitale.

Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) sottolinea l'importanza dell'accessibilità delle tecnologie digitali per garantire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.⁴⁷

Le conclusioni del Consiglio europeo sull'*empowerment* digitale per la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali nell'era digitale, adottate dal Consiglio nella 3976^a sessione tenutasi il 20 ottobre 2023 "rammentano" che *"i diritti fondamentali sono la pietra angolare di qualsiasi società democratica e che la loro tutela, sia online che offline, è essenziale per garantire la dignità umana, il che costituisce una sfida ancora più difficile nell'era digitale."*⁴⁸

Indispensabile per poter promuovere l'*empowerment* digitale è implementare strategie mirate che:

- garantiscano l'accesso equo alle tecnologie digitali e alla connettività *Internet*, proteggendo i diritti degli individui e delle comunità nell'ambito

⁴⁵M. Warschauer, (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.

⁴⁶ *REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>

⁴⁷Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006).

⁴⁸Conclusioni del Consiglio sull'*empowerment* digitale per la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali nell'era digitale. Conclusioni del Consiglio (20 ottobre 2023) <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14309-2023-INIT/it/pdf>

digitale, evitando la diffusione di informazioni false o fuorvianti che possono avere conseguenze negative sulla società, di qui la necessità che gli individui siano in grado di riconoscere e contrastare la disinformazione;

- offrano programmi di formazione per migliorare le competenze digitali degli individui, le loro abilità nell'uso delle tecnologie digitali;
- incoraggino la partecipazione attiva delle comunità nelle decisioni che le riguardano attraverso l'uso delle tecnologie digitali, promuovendo in tal modo la creazione di comunità e reti sociali.

È solo attraverso una combinazione equilibrata di strategie sociali, economiche e giuridiche che si rende possibile creare un ambiente digitale più inclusivo e sostenibile per tutti, che presuppone inevitabilmente un approccio integrato multidisciplinare per essere promosso e sostenuto.⁴⁹

Pier Cesare Rivoltella, noto studioso italiano di comunicazione e formazione, che ha approfondito il tema della comunicazione nell'era digitale, ha messo in evidenza le profonde ed innumerevoli trasformazioni che le tecnologie digitali hanno apportato alle dinamiche comunicative e alle strategie formative, sottolineando le caratteristiche fondamentali della comunicazione digitale.⁵⁰

Tali caratteristiche sono: l'interattività, per consentire un'interazione immediata e bidirezionale tra gli utenti, favorendo la creazione di reti sociali e la condivisione di contenuti; la multimedialità, per permettere di utilizzare diversi formati di comunicazione, come testo, immagini, audio e video, per veicolare messaggi e contenuti; l'ipermedialità del web, per consentire la creazione di collegamenti tra diversi contenuti e risorse, favorendo la navigazione e l'apprendimento.

*La digitalizzazione permea ogni aspetto delle nostre società e delle nostre vite. È fondamentale che questo mondo digitale sia un luogo in cui i diritti fondamentali sono rispettati e in cui le persone possono far valere i propri diritti.*⁵¹

⁴⁹F. Caccavello, Dalle basi al futuro: l'accessibilità nel 2025 e oltre, ma coi piedi per terra, IWA Italy, 7 gennaio 2025, <https://webaccessibile.org/approfondimenti/dalle-basi-al-futuro-laccessibilita-nel-2025-e-oltre-ma-coi-piedi-per-terra/>

⁵⁰ P. C. Rivoltella, *Media digitali e apprendimento: il ruolo dell'università nell'era della trasformazione digitale*, *Rivista di Ricerca e Didattica Digitale* #9 – Anno V – 2025 - ISSN 2785-3977. https://www.ecampusuniversitypress.it/wp-content/uploads/2025/07/RRDD9_25-02-Rivoltella.pdf

⁵¹Pilar Llop, ministra della Giustizia ad interim della Spagna

Il Consiglio, al fine di tutelare e far rispettare i diritti fondamentali nell'era digitale, ha emanato conclusioni in merito all'*empowerment*. Tale testo stabilisce che i diritti fondamentali trovino uguale misura sia nel mondo *online* sia nel mondo *offline*, sottolineando la necessità di garantire a tutti i cittadini di poter acquisire le competenze digitali per poter comprendere ed esercitare i propri diritti. Tali competenze risultano, ad oggi, indispensabili per poter sfruttare in modo esaustivo il potenziale dei servizi forniti *online*. A tal fine, considerato che, secondo i dati *Eurostat*, il 46% dei cittadini europei non dispone attualmente delle competenze digitali di base, il Consiglio invita gli Stati membri ad adottare le seguenti misure idonee: a promuovere un'adeguata alfabetizzazione mediatica e digitale; a garantire che tutti possano accedere ai servizi su un piede di parità; a sensibilizzare in merito all'importanza di proteggere la vita privata; ad assegnare finanziamenti per incentivare, nel settore dei media e del digitale, l'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze adeguate alle esigenze dei diversi gruppi di persone. Al tempo stesso, al fine di sviluppare un ambiente digitale sicuro, il Consiglio sollecita gli Stati membri, tra l'altro, anche ad opporsi ed intervenire contro l'incitamento all'odio, sempre più presente *online*. Si invitato, infatti, gli Stati membri a rafforzare sia la capacità di intervento delle autorità giudiziarie, sia la capacità di indagare e, al tempo stesso, perseguire i reati che sono generati dall'odio e le forme illegali di incitamento all'odio stesso *online*. Ulteriore compito della Commissione, che evince da tali pubblicazioni, è di saper contrastare la disinformazione *online* e i contenuti illegali *online*. Si richiede infatti una vigilanza su tali attività online, al fine di garantire il rispetto del regolamento sui servizi digitali.⁵²

L'UE lavora a diverse politiche per realizzare la trasformazione digitale. Nel 2022 il Consiglio ha adottato il programma "Percorso per il decennio digitale", che mira a rafforzare la leadership digitale dell'UE promuovendo politiche digitali inclusive e sostenibili al servizio dei cittadini e delle imprese. A tale scopo, definisce dieci obiettivi digitali che l'UE e i suoi Stati membri intendono conseguire entro la fine del decennio. Tali obiettivi prevedono che il 100% dei servizi pubblici principali sia

⁵² Consiglio dell'Unione Europea, *Il Consiglio definisce una visione per la tutela dei diritti fondamentali nel mondo digitale*, Comunicato stampa, Consiglio Europeo, 20 ottobre 2023. <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/10/20/council-sets-out-vision-for-protecting-fundamental-rights-in-the-digital-world/>

*accessibile online e che almeno l'80% della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni disponga di competenze digitali di base.*⁵³

Per il 2025, la Conferenza permanente dei Ministri dell'istruzione del Consiglio d'Europa ha annunciato *l'anno europeo dell'educazione alla cittadinanza digitale*⁵⁴. Lo stesso Consiglio, infatti, ha definito la cittadinanza digitale come *the capacity to participate actively, continuously and responsibly in communities (local, national, global, online and offline) at all levels (political, economic, social, cultural and intercultural)*⁵⁵

D'altro canto, garantire migliori condizioni di vita e di lavoro significa tutelare l'irrinunciabile dimensione formale di tutti i cittadini, traducendo in azione le pratiche di cittadinanza digitale che si alimentano col capitale umano⁵⁶.

A tal punto è opportuno riferirsi alla cittadinanza digitale, intesa nella sua dimensione materiale, come una comunità di persone che con le corrette capacità e i giusti mezzi, è in grado di permettere ai cittadini l'utilizzo consapevoli dei propri diritti nell'ambiente digitale stesso.⁵⁷

Il futuro appartiene alla macchina, ma l'uomo, attraverso le proprie scelte, ha il potere di farlo diventare 'possibile' secondo una determinata linea di sviluppo, e

⁵³ Consiglio dell'Unione Europea, *Il Consiglio definisce una visione per la tutela dei diritti fondamentali nel mondo digitale*, Comunicato stampa, Consiglio Europeo, 20 ottobre 2023. <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/10/20/council-sets-out-vision-for-protecting-fundamental-rights-in-the-digital-world/>

⁵⁴ Council of Europe, MED-26(2023)06 final, 29 September 2023, Standing Conference of Ministers of Education, *The Transformative Power of Education: Universal Values and Civic Renewal*, Resolution 5 on the establishment of a European Year of Digital Citizenship Education in 2025 in Council of Europe member States (DCEY2025), p. 15 ss.

⁵⁵ Cfr. Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2019)10 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 21 November 2020, *Developing and promoting digital citizenship education*, p. 9. La "educazione alla cittadinanza digitale" è invece definita come "the empowerment of learners of all ages through education or the acquisition of competences for learning and active participation in digital society to exercise and defend their democratic rights and responsibilities online, and to promote and protect human rights, democracy and the rule of law in cyberspace."

⁵⁶ L. G. BAGLIONI, *Per una nuova definizione di cittadinanza. Note sociologiche essenziali*, Vita e Pensiero – pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro cuore, Gennaio – Marzo 2020

⁵⁷ "Achieving a digital transformation that enables the EU to become truly sovereign, resilient, and competitive as well as more sustainable will require the strong and long-lasting support of the European people for conducting the necessary reforms and policy actions" (SWD(2023) 570 final Commission Staff cit., p. 3). Sulla cittadinanza come capitale sociale, tra i molti suoi lavori, v. G. ARENA, *Amministrazione e società. Il nuovo cittadino*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 1, 2017, pp. 43-55; e il più recente v. ID., *Cittadini si diventa. Come produrre senso civico e nuovo capitale sociale*, in *Diritto Pubblico*, n. 1, 2023, pp. 61-72

*quindi di garantirsi una dimensione adatta allo svolgimento della propria personalità*⁵⁸

Come ogni medaglia ha l'altra faccia da considerare, anche Internet ha una sua ambivalenza. Può essere uno strumento di conoscenza e di comunicazione, ma anche di condizionamento e di manipolazione e/o omologazione dell'opinione pubblica. Può aiutare a superare i pregiudizi e le barriere culturali, ma anche essere impiegato per fini oscuri e poco rispettosi.

La società in Rete offre nuove opportunità di sviluppo e di comunicazione, ma anche nuovi rischi e sfide. È importante essere consapevoli di questi rischi e di lavorare per creare una società più democratica e più equa, in cui la tecnologia sia utilizzata per il bene comune.

In tale prospettiva, la regolamentazione della Rete e la protezione dei diritti civili sono fondamentali per garantire che la tecnologia sia utilizzata in modo responsabile e rispettoso: indiscutibile la necessità, in primis, della protezione dei dati personali, considerato che la rete raccoglie e condivide dati personali, purtroppo anche per diffondere informazioni false o dannose. Il rispetto del più generale principio di responsabilità è ovviamente alla base e diviene criterio ordinante dello svolgimento delle relazioni sociali tra individui, in grado di fornire soluzioni all'anonimato e neutralità che caratterizzano le posizioni di chi opera e gestisce la rete.⁵⁹

Inevitabile diviene, altresì, dover bilanciare i diritti fondamentali e gli interessi meritevoli di tutela: si confrontano, da un lato, i diritti individuali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, alla difesa della vita privata, alla tutela dell'identità personale e professionale; dall'altro lato, i diritti all'esplicazione della personalità e alla libera manifestazione del pensiero, incluso il diritto di critica, attraverso tutti i mezzi tecnologici disponibili. Al contempo, rilevano il potente diritto alla trasparenza e quello all'informazione, nel duplice versante

⁵⁸ E. ZAMPETTI, *Lo Stato verso l'automazione cit.*, p. 5, che ragiona del "futuribile", cioè della interdipendenza di futuro e di possibile, e della responsabilità dei pubblici poteri dinanzi a "innovazioni che sono destinate a coinvolgere tutte le componenti della collettività nazionale".

⁵⁹ M. D. Di Vito, *La protezione dei diritti nell'era digitale: tratti essenziali e capisaldi normativi. Lo sviluppo in termini pandigitali della rete Internet è uno dei fattori che hanno portato la "questione privacy" al centro del dibattito politico, sociale e giuridico degli ultimi decenni*. Altalex, 12 agosto 2020, <https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/12/protezione-dei-diritti-nell-era-digitale-tratti-essenziali-e-capisaldi-normativi>

*dell'interesse a informare e ad essere informati, che trova nella rete Internet il proprio mezzo e il proprio fine.*⁶⁰

Ecco perché i social media sono decisamente una parte importante della vita moderna, con la capacità di avere un impatto significativo sulla società, ma è altrettanto importante essere consapevoli dei rischi e delle opportunità che da essi ne scaturiscono. È necessario, pertanto, promuoverne un uso responsabile e rispettoso, attraverso anche una adeguata regolamentazione, leggi e norme che ne disciplinano l'uso e l'accesso, proteggendo gli utenti e promuovendo un uso sano e sicuro dei social media.

1.4 La Netiquette per esprimersi sui social.

⁶⁰P. Tullini, *Social network, libertà di espressione e lavoro*, Lavoro e diritti sociali, 12 luglio 2024, <https://www.giustiziainsieme.it/it/lavoro-e-diritti-sociali/3203-social-network-liberta-di-espressione-e-lavoro-patrizia-tullini>

Il termine Netiquette nasce dalla crasi di due vocaboli stranieri: “Etiquette”: termine francese che sta ad indicare un codice di comportamento che delinea e definisce una serie di regole sociali all’interno di una società, una classe sociale o un gruppo. “Net”: termine del vocabolario inglese che sta a indicare la rete, Internet. Dunque, possiamo definire la Netiquette come: “l’insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente del web nel rapportarsi agli altri utenti.” Il rispetto della netiquette non è imposto da alcuna legge, ma si fonda su una convenzione ormai di generale condivisione. Il mancato rispetto della netiquette comporta una generale disapprovazione da parte degli altri utenti della Rete. Esiste un corpus di regole ufficiali riguardanti la netiquette che è stato definito nel 1995 attraverso un documento ufficiale RFC 1855 redatto dalla Internet Engineering Task Force, un organismo internazionale interessato all’evoluzione tecnica e tecnologica di Internet. Queste regole hanno come scopo ultimo quello di rendere l’esperienza del web la migliore possibile per chiunque e tengono conto della peculiarità del mezzo tecnico in cui si applicano. Ovviamente ad oggi sono obsolete e superate.⁶¹

La Netiquette, pertanto, si rileva indispensabile per poter comunicare sui social, dal momento che soprattutto quando non ‘ci si mette la faccia’ le parole hanno ancor di più un potere immenso. Spesso per sottolineare l’importanza del pensare prima di scrivere o condividere qualcosa online, si utilizza l’acronimo T.H.I.N.K (True, Helpful, Inspiring, Necessary, Kind). L’obiettivo è far applicare il T.H.I.N.K. (inteso come assicurare che il contenuto pubblicato sia rispettivamente: vero; utile; in grado di offrire uno spunto all’interno di una conversazione; necessario e gentile) a tutti i diversi strumenti di comunicazione offerti dal mondo digitale.

È noto che le persone, quando sono in rete, tendono a comportarsi come non farebbero abitualmente in un contesto reale. Lo psicologo John Suler l’ha definito “effetto della disinibizione online”: esiste una dissonanza comportamentale tra la vita online e offline tale per cui gli individui, sui social network, si comportano in modo diverso rispetto alla realtà.

Al fine di sensibilizzare ed educare gli utenti a comunicare responsabilmente in rete, l’associazione no-Profit “Parole O_Stili” promuove la condivisione

⁶¹ A. La Tona, *La Netiquette: il Bon Ton del Web*, L’importanza della Media Education, HZ, 20 luglio 2021, <https://www.horizonpsytech.com/2021/07/20/la-netiquette-il-bon-ton-del-web/>

del “Manifesto della comunicazione non ostile” con l’obiettivo di definire lo stile con cui le persone interagiscono in rete:

- *Virtuale è reale. Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.*
- *Si è ciò che si comunica. Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.*
- *Le parole danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.*
- *Prima di parlare bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.*
- *Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.*
- *Le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.*
- *Condividere è una responsabilità. Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.*
- *Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare. Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.*
- *Gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.*
- *Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio.* ⁶²

Fondamentale essere consapevoli e responsabili nell’utilizzare le parole che lasciano inevitabilmente un segno, sia nel mondo virtuale che nel mondo reale, poiché entrambi sono veri e perché c’è sempre la persona al centro, anche se i due contesti sono diversi.

Nel mondo reale, infatti, si osserva chi è di fronte, con la possibilità di dare risposte immediate, nel Web questo spesso non accade, tanto da far spesso venir meno i principi del comportamento sociale codificati, quali rispetto, gentilezza e cortesia, sostituiti, non di rado, da atteggiamenti di aperta ostilità e dequalificazione dell’altro. “Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire” (Alda Merini)⁶³.

⁶²A. Biase, *Netiquette: il Galateo del WEB*, 9 gennaio 2022, <https://www.horizonpsytech.com/2021/07/20/la-netiquette-il-bon-ton-del-web/>

⁶³ A. Biase, *Netiquette: il Galateo del WEB*, 9 gennaio 2022, <https://www.horizonpsytech.com/2021/07/20/la-netiquette-il-bon-ton-del-web/>

Di qui l'esigenza oggi di trovare un nuovo modo di convivere e di condividere, un rinnovato modo di conoscere, di lavorare, di partecipare alla vita collettiva, nel rispetto di valori e di un'etica, frequentemente compromessa dai cambiamenti portati dalle nuove tecnologie.

Nascono nuovi spazi multicentrici e dinamici, globali e locali insieme, nuove relazioni fra individui, nuove conoscenze e nuovi saperi, che implicano diverse competenze ed, in particolare, rinnovate esigenze etiche. Per tal motivo, se oggi si parla di globalizzazione culturale, oltre che economica, politica, e tecnologica non si può non considerare tutte le inevitabili conseguenze e ricadute che essa determina sul piano educativo e formativo.⁶⁴

Bisogna essere estremamente cauti nell'esprimersi, cercando di non mancare di rispetto per le varie situazioni o problematiche di ciascuno; è fondamentale utilizzare un registro linguistico corretto con cui entrare in contatto con i propri conoscenti e amici o per fare nuove amicizie, con estrema trasparenza, nel giusto equilibrio tra ciò che si può rivelare e condividere con l'esterno e ciò che deve rimanere celato.

Alla luce di quanto esposto, rilevante è l'art. 15 Cost.⁶⁵, che si inserisce nel quadro più ampio delle libertà personali garantite dalla Costituzione italiana, tutelando la sfera privata delle persone contro indebite ingerenze.

L'articolo 15 della Costituzione tutela la riservatezza delle comunicazioni, un diritto che si riflette nella *netiquette* social attraverso il rispetto della *privacy* altrui e il divieto di divulgare contenuti privati senza consenso. La *netiquette* sui social non è sicuramente un obbligo giuridico, ma segue principalmente il buon senso e ne sottende un comportamento responsabile online, sollecitando alla massima cautela nel diffondere informazioni e contenuti, anche quando questi sono pubblicamente accessibili.⁶⁶

⁶⁴ A.Nuggets, *Globalizzazione economica politica e culturale. Appunto di sociologia sulla globalizzazione, cos'è, quali sono i suoi effetti sulla società e l'individuo, posizioni critiche*. Skuola.net, <https://www.skuola.net/sociologia/globalizzazione-economica-politica-culturale.html>

⁶⁵ Articolo 15 Costituzione, Dispositivo dell'art. 15 Costituzione "La libertà e la segretezza (1) della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [616 ss. c.p.]. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge" <https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-i/art15.html>

⁶⁶ Netiquette, Wikipedia, <https://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette>

Nel contesto odierno, caratterizzato dall'uso massiccio delle tecnologie digitali e delle telecomunicazioni, infatti, l'articolo 15 Cost. è fondamentale per garantire il diritto alla *privacy*, la libertà di espressione e la protezione dei dati personali che richiedono sempre più un costante bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela dei diritti individuali.⁶⁷

La necessità di operare un bilanciamento di interessi risponde al generale principio di non contraddizione, in quanto sarebbe quanto mai incongruente che l'esercizio di un dato diritto ne vada a frustrare, senza una specifica ragione, un altro; per cui l'utilizzo della tecnica del bilanciamento di interessi, adoperata per ogni diritto costituzionalmente garantito, risulta essere la più ragionevole e la più stabile ed in particolare la più idonea ad adeguare le norme all'evoluzione dei tempi e della società.

È evidente come la libertà di espressione, così come ogni altra libertà prevista all'interno della Carta costituzionale, non è assoluta, ma vi sono alcuni confini all'interno dei quali ogni cittadino può liberamente muoversi. D'altra parte, nella vasta realtà dei social vi sono criteri morali da rispettare anche per chi naviga in rete.⁶⁸

⁶⁷ A. Greco, Articolo 15 Costituzione: spiegazione e commento, La legge per tutti, 7 dicembre 2021. https://www.laleggepertutti.it/536132_articolo-15-costituzione-spiegazione-e-commento#google_vignette

⁶⁸ G. Barbetti, La libertà di espressione nella Costituzione: introduzione all'articolo 21, 7 settembre 2025. In *iusItinere*, <https://iusinitinere.it/la-liberta-di-espressione-nella-costituzione-introduzione-allarticolo-21/> “La sent. n. 9 del 1965 affermò chiaramente che “il buon costume non può essere fatto coincidere [...] con la morale o con la coscienza etica”, perché “la legge morale vive nella coscienza individuale e così intesa non può formare oggetto di un regolamento legislativo”. Così facendo la Corte rifiutava qualunque concezione eccessivamente ampia e indeterminata del limite, abbracciando – invece – un indirizzo più garantista. Tuttavia, la stessa sentenza non arrivava alle medesime conclusioni rigorose della dottrina, finendo per affermare che: “il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti”. Successivamente, la sent. n. 368 del 1992, invece, sembrò seguire un indirizzo più preciso, affermando che il concetto di buon costume è “sufficientemente determinato” e che esso: “non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale o, più precisamente, non è soltanto rivolto a connotare un'esigenza di mera convivenza fra le libertà di più individui, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione)”. In realtà, la giurisprudenza costituzionale sembra operare una forte saldatura fra buon costume e dignità umana, sicché il primo limite sembra risolversi in quello dell'intangibilità

In realtà è molto difficile stabilire norme precise che regolamentino l'utilizzo dei mezzi informatici, sia sul piano etico sia sul piano giuridico (il confine tra i due è spesso molto labile), soprattutto a causa dell'impossibilità materiale di controllare ed eventualmente sanzionare infrazioni alle norme stesse.

Sul piano etico è stata scelta la strada dell'autoregolamentazione, sia da parte dell'utente sia da parte del provider o fornitore di beni/servizi informatici e telematici.

Sul piano giuridico i singoli Stati e la stessa Unione Europea hanno cercato di delineare l'ambito e di stabilire regole il più precise possibili e sanzioni applicabili.

Tuttavia, i codici non bastano a dettare legge e dovrebbe essere il buon senso di ciascun navigante a stabilire cosa condividere e cosa no.

Secondo Adriano Fabris (professore di Filosofia morale all'Università degli Studi di Pisa) bisogna invece fornire le motivazioni e stabilire perché bisogna compiere determinati atti piuttosto di altri.⁶⁹

Capitolo 2: Sfide e limiti dei social media nel diritto dell'informazione/comunicazione.

2.1. I social media tra opportunità e sfide.

della seconda (spunti in questo senso si ricavano anche dalla recentissima sent. n. 141 del 2019, che ha confermato la legittimità costituzionale della repressione penale dello sfruttamento della prostituzione). In questo senso, sembra illuminante la sent. n. 293 del 2000, nella quale si afferma che: "l'art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula [buon costume] quando vieta gli stampati idonei a «turbare il comune sentimento della morale». Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore alla base dell'art. 2 della Costituzione."

⁶⁹S. Soliman, Promuovi il tuo lavoro con una Comunicazione Etica: la Netiquette e la scrittura etica, 6 novembre 2023, Studio aesse communication, <https://www.aessecommunication.it/comunicazione-etica-netiquette/>

L'avvento dei *social media* e il loro utilizzo, talvolta sproporzionato, hanno sollevato non poche questioni etiche, il cui fulcro è essenzialmente legato al il rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali, in quanto i *social media*, con le loro capacità di diffusione e di influenza, si riflettono inevitabilmente sull'agire umano.⁷⁰

Si richiede, pertanto, una riflessione non solo sulle modalità d'uso della tecnologia, ma anche sulle finalità della stessa: se i *social media* giocano un ruolo importante nella diffusione di informazioni e nella creazione di contenuti, è importante che non vadano in alcun modo a minare il rispetto per la libertà, la *privacy*, consapevoli delle conseguenze delle loro azioni *online*.

Il potere e il ruolo delle piattaforme dei social media nella moderazione dei contenuti pubblicati online dai rispettivi utenti sono oggetto di un'attenzione sempre maggiore. I responsabili politici e, più in generale, la popolazione si chiedono se le piattaforme dei media sociali debbano essere soggette a delle misure e a un controllo pubblico più rigorosi. Nel corso della tornata di febbraio, il Consiglio e la Commissione europea dovrebbero formulare dichiarazioni relative al controllo democratico delle piattaforme dei social media e alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione. Sebbene le tecnologie digitali abbiano creato nuove opportunità di accesso alle informazioni e condivisione delle stesse, esse hanno anche causato l'insorgere di nuove sfide. Le piattaforme dei media sociali amplificano la disinformazione e la diffusione di notizie false, che limitano l'accesso dei cittadini a informazioni attendibili, mettono a rischio, in alcuni casi, le operazioni commerciali e potrebbero perfino minare i processi democratici. In tale contesto, il difficile ruolo delle piattaforme online, che consiste nella valutazione, moderazione e, in alcuni casi, rimozione dei contenuti condivisi online, è diventato fondamentale⁷¹

Sin dai tempi passati, vero motore di trasformazione delle società e delle economie globali è stato, inevitabilmente, il progresso tecnologico, che ha prodotto profondi cambiamenti nei vari settori del viver umano: sociale, economico, etico. L'avvento

⁷⁰ D. Cagnin, *Effetti dei social media nel comportamento umano*, Bizen, 3 agosto 2022, <https://blog.bizen.it/come-social-media-influenzano-comportamenti/>

⁷¹ Parlamento europeo, Controllo democratico delle piattaforme dei social media e tutela dei diritti fondamentali, Plenaria- febbraio 2021. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679073/EPRS_ATA\(2021\)679073_I T.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679073/EPRS_ATA(2021)679073_I T.pdf)

dei *social media*, ai tempi odierni, ha intensificato tale trasformazione, comportando di certo opportunità, ma anche notevoli e delicate sfide che si riflettono sulla qualità del vivere comune.

*Se da un lato la tecnologia accresce in modo significativo le nostre opportunità di interazione dall'altro, quando questa frequente abbondanza di interazioni viene a mancare può avere un impatto negativo sul benessere psicologico di una persona.*⁷²

D'altra parte, proprio a tal riguardo, con il crescente allargamento della relativa protezione dei diritti e della dignità delle persone, il legislatore deve affrontare la delicata questione di determinare un esatto bilanciamento tra la necessità di tutelare i diritti fondamentali ed il progressivo espandersi dei *social media*, cercando, dunque, di tutelare l'uomo, in quanto tale, senza che ciò comporti un blocco all'innovazione tecnologica e dunque allo sviluppo delle diverse piattaforme, ormai sempre più presenti nella nostra quotidianità.

A tal riguardo rilevante diviene, dunque, la regolamentazione che si applica a tali *social media*, in grado di influire sull'attività degli stessi.

La ricerca continua di un bilanciamento tra i diversi diritti in questione nel mondo digitale ha posto, sempre più, i gestori delle piattaforme in una posizione rilevante, avendo loro, infatti, la facoltà di decidere quale contenuto diffondere o meno in rete⁷³.

Ciò, ha portato allo sviluppo di una dimensione di *libertà di rete*⁷⁴, grazie a spazi di comunicazione ed informazione accessibili a tutti.

⁷²N. Yavorska, Come è cambiato il mondo con l'avvento dei social network, Key4Biz, 5 marzo 2021, <https://www.key4biz.it/come-e-cambiato-il-mondo-con-lavvento-dei-social-network/348450/>

⁷³O. Pollicino, *Google rischia di "vestire" un ruolo para-costituzionale*, in Il Sole24ore, 14 maggio 2014. altresì, M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto, «l'interlocuzione attraverso la rete o i c.d. social ha fatto sì che il condizionamento partitico delle istituzioni non provenga più dal (relativamente) virtuoso circolo decisionale funzionante in precedenza, ma dalla diretta intrusione dei vertici partitici nell'apparato statale, vertici la cui chiusura alle vere istanze dialogiche della base li rende autoreferenziali e sovente attenti solo agli interessi propri o a quelli della stretta "cerchia" dei più immediati sodali. I cosiddetti social non sono strumenti di interlocuzione fra organizzazione del partito e base, ma fra vertice e base, anzi, fra "il" vertice, il leader, e la "sua" base, mentre il consolidamento del rapporto leader/base non è lo strumento della ricucitura di un dialogo politico reso più difficile dalla perdita del radicamento sociale dei partiti, ma uno dei più potenti fattori di dissoluzione dell'organizzazione, asservita alle ambizioni personali di improvvisati e talora patetici uomini del destino»*. Cfr. A. LUCARELLI, *Nuovi mezzi di comunicazione, assetti imprenditoriali e soggettività politica*, Relazione alla Presentazione del libro di U. RUFFOLO, C. PINELLI, *I diritti nelle piattaforme*, Giappichelli, Torino, 2023, tenutasi a Napoli il 14 maggio 2024.

⁷⁴G. DE MINICO, *Libertà in rete. Libertà dalla rete*, Giappichelli, Torino, 2020.

La società dell'informazione di oggi, quindi, si trova a dover affrontare diverse sfide, tra cui la presenza di innumerevoli emittenti e ricettori, in grado di dar vita ad un continuo dialogo tra loro. Tale situazione ha comportato la possibilità per qualsiasi individuo di dar vita sia a meccanismi e piattaforme di espressione e sia al costante utilizzo di *social*, tramite i quali l'espressione delle opinioni diviene permanente e talvolta può moltiplicarsi senza alcun limite.⁷⁵

*Sebbene i Social Media abbiano apportato grandi benefici in termini di socializzazione e condivisione dei contenuti, hanno anche sollevato preoccupazioni legate alla privacy e alla sicurezza dei dati personali. Oggi, l'evoluzione dei Social Media continua, spingendosi verso nuovi orizzonti grazie all'integrazione della realtà virtuale e aumentata*⁷⁶.

2.2 Libertà di espressione e limiti costituzionali.

La libertà di espressione rappresenta un pilastro fondamentale della democrazia, poiché consente il libero confronto tra opinioni e convinzioni diverse in vari ambiti, come quello politico, religioso, culturale ed economico. Questo diritto garantisce

⁷⁵P. E. Rozo Sordini, *La libertà di espressione nell'era digitale: disciplina internazionale e problematiche*, Working Paper N.52, Ottobre 2013. https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/wp_52_2013.pdf

⁷⁶Digitalizzazione dei processi, *C'era una volta un Social Media: la storia e l'evoluzione. La storia dei Social Media: dal passato al presente*, Quixconsulting, 23 agosto 2018, <https://www.quixconsulting.com/cera-una-volta-un-social-media-la-storia-e-levoluzione/>

un circuito di comunicazione aperta e trasparente tra la società civile e lo Stato, permettendo così una partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica.⁷⁷

La giurisprudenza costituzionale è da sempre chiara nel definire la libertà di pensiero “tra quelle che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale” (sentenza n. 9/1965); così come nel sottolinearne altresì la natura di “diritto coesenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione” (sentenza n. 11/1968), di “pietra angolare dell’ordine democratico” (sentenza n. 84/1969) o ancora di “cardine del regime democratico” (sentenza n. 1/1981); con ciò evidenziando, in particolare, come “fra i diritti primari e fondamentali” la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 della Costituzione sia, forse, “il più alto”.⁷⁸

L’ampio riconoscimento del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero si interseca con il diritto dei destinatari della comunicazione a ricevere un’informazione completa e imparziale. È proprio in questo contesto che lo Stato assolve il ruolo di garante, ovvero di colui che deve rendere possibile la piena realizzazione di questa libertà.⁷⁹

La garanzia costituzionale della libertà di espressione si riferisce sia alla libertà dei contenuti del messaggio informativo sia alla sua libera diffusione attraverso qualunque mezzo. Questa tutela non solo considera gli interessi di chi comunica, ma anche quelli di chi riceve il messaggio.⁸⁰

Il valore della libera circolazione delle idee, come valore sociale e collettivo connesso alla libertà di pensiero, è fondamentale per la nostra forma di Stato, che

⁷⁷S. De Dios Gonzalez, P.Grande Yeves, *Libertà di espressione: definizione e valore*, Lamenteemeravigliosa, 18 febbraio 2023, <https://lamenteemeravigliosa.it/liberta-di-espressione-definizione-e-valore/>

⁷⁸L. Califano, *La libertà di manifestazione del pensiero... in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network*, federalismi.it, 17 novembre 2021, <https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/anno-2021/Novembre/doc-califano.pdf>

⁷⁹L. Califano, *La libertà di manifestazione del pensiero... in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network*, federalismi.it, 17 novembre 2021, <https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/anno-2021/Novembre/doc-califano.pdf>

⁸⁰F. Casarosa, *Libertà di espressione e contrasto ai discorsi d’odio, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “E-LEARNING NATIONAL ACTIVE CHARTER TRAINING (E-NACT)” FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION FUNDAMENTAL RIGHTS&CITIZENSHIP PROGRAMME.* https://cjc.eui.eu/wp-content/uploads/2020/05/eNACT_Handbook_Italian-version_FREedom-of-expression.pdf

si basa sul principio della sovranità popolare e sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo. Entrambi questi principi richiedono libere scelte e presuppongono un'adeguata informazione dell'opinione pubblica e di ciascun cittadino.

Il legislatore ordinario ha il compito di tradurre i principi costituzionali relativi alla libertà di pensiero in norme concrete che disciplinano l'esercizio di tale libertà. Ciò include la definizione dei limiti generali alla libertà, la regolamentazione della stampa e degli altri mezzi di diffusione del pensiero, nonché la garanzia del pluralismo e della diversità nell'informazione. La complessità del quadro costituzionale è evidente, con lacune e ambiguità che richiedono un'attenta interpretazione. La giurisprudenza costituzionale ha stabilito che la libertà di manifestazione del pensiero non è assoluta e può essere limitata da altri beni costituzionalmente protetti. Tuttavia, la scelta dei criteri per determinare tali limiti non è sempre chiara o condivisibile.⁸¹

La Corte costituzionale ha respinto l'idea che l'articolo 21 della Costituzione⁸², protegga solo determinate materie privilegiate e ha affermato l'indivisibilità della libertà di manifestazione e divulgazione del pensiero. La Corte ha sottolineato il nesso strumentale tra la manifestazione e la divulgazione del pensiero, riconoscendo l'importanza di entrambi gli aspetti per la piena realizzazione della libertà di espressione.⁸³

⁸¹ P. Lillo, *Diritti fondamentali e libertà della persona*, Terza Edizione, G.Giappichelli Editore-Torino,

https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9791221104653.pdf?srsId=AfmBOoqMpP9bAVOrtG_h_xtCCrA7sXwXxVx-HLvlQ3FSRYReTsvh_slF

⁸² Art. 21 Cost. <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-21> “*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.*”

⁸³ G. De Lucia, *Art. 21 Cost: la libera manifestazione del pensiero. Analizziamo uno dei diritti più importanti della nostra democrazia, stabilito dall'art. 21 Cost.: la libera manifestazione del pensiero e i suoi limiti*. 8 giugno 2020, <https://www.dirittoconsenso.it/2020/06/08/art-21-cost-libera-manifestazione-pensiero/>

In questo contesto, il giurista deve confrontarsi con le sfide poste dalla modernità tecnologica e digitale, che ha trasformato le modalità di circolazione delle informazioni e richiede una verifica dell'attualità delle garanzie costituzionali. La sfida consiste nel bilanciare la libertà di espressione con la tutela di altri beni costituzionalmente protetti, garantendo al contempo il pluralismo e la diversità nell'informazione.

La libertà di espressione non consiste solo nell'aver accesso ai mezzi di diffusione del pensiero, ma piuttosto nella possibilità di manifestare liberamente le proprie idee con i mezzi a disposizione; *l'essenza di questa libertà non è che il singolo abbia possibilità di uso dei mezzi di diffusione del pensiero, ma che egli possa liberamente manifestare ciò che pensa con i mezzi a propria disposizione*⁸⁴.

La garanzia costituzionale che si abbia diritto di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo non implica che tutti debbano avere accesso materiale a tutti i mezzi di diffusione, ma piuttosto che la legge debba garantire la possibilità giuridica di usarne o accedervi, entro limiti ragionevoli e necessari per garantire l'armonica coesistenza dei diritti individuali e la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti.

In questo senso, la disciplina della libertà di manifestazione del pensiero è distinta dalla disciplina dei mezzi di informazione.

La Corte costituzionale ha stabilito che il parametro per valutare la costituzionalità della disciplina dei mezzi di diffusione non è il diritto individuale di libera manifestazione del pensiero, ma piuttosto il principio del pluralismo, che garantisce la diversità e la molteplicità delle voci e delle opinioni.

La libertà di manifestazione del pensiero che si esteriorizza in modo da poter essere conosciuta potenzialmente da tutti, destinata cioè ad una più o meno estesa pubblicità, forma oggetto di una distinta libertà protetta dall'art. 21 della Costituzione. Questa norma garantisce a ogni soggetto, persona fisica o giuridica, cittadino o straniero, il diritto di esteriorizzare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

⁸⁴C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 27

John Stuart Mill, teorico della libertà di espressione,⁸⁵ mette in evidenza come il diritto di libertà di espressione sia fondamentale non solo per l'uomo, ma per lo sviluppo della società tutta. Secondo Mill *anche le opinioni false meritano di essere espresse e discusse, poiché contribuiscono a chiarire la verità e a evitare una visione dogmatica della stessa*⁸⁶. Tale considerazione va letta nell'ampio spettro delle innumerevoli e diversificate espressioni di libertà di espressioni, che tuttavia non possono non trovare limiti, in particolare quando gli stessi si pongono necessariamente per evitare di causare danni, noto principio di *harm principle*, che diviene fondamentale per regolare le libertà di espressione nelle democrazie liberali contemporanee. Tale esigenza acquisisce ancora di più una sua valenza con l'espandersi delle piattaforme digitali, che pongono l'impellente bisogno di disciplinare i contenuti a salvaguardia della libertà individuale sempre più compromessa da fenomeni d'odio, le fake news e la profilazione degli utenti.⁸⁷

Un caso paradigmatico è dal Facebook Oversight Board, la cui creazione ha suscitato rilevanti interrogativi sul trasferimento di poteri dalla sfera pubblica a quella privata. Le piattaforme digitali, infatti, non solo controllano la diffusione delle informazioni, ma hanno acquisito la capacità di determinare quali contenuti debbano rimanere pubblici e quali, invece, essere rimossi. Dalla prospettiva europea, il quadro giuridico privilegia una maggiore tutela dei diritti individuali. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e il diritto all'oblio sono esempi significativi di come l'Unione Europea abbia cercato di bilanciare la libertà di espressione con la protezione della dignità personale e dei dati sensibili. In particolare, il diritto all'oblio consente agli individui di richiedere la rimozione di informazioni personali non più rilevanti o potenzialmente dannose, rappresentando una risposta alle sfide poste dalla pervasività delle informazioni nell'era digitale. Negli Stati Uniti, il Primo Emendamento offre una protezione quasi assoluta alla libertà di espressione, fondata sull'idea che il libero mercato delle idee sia essenziale per la democrazia. Al contrario,

⁸⁵ Redazione Eti, *John Stuart Mill e la libertà di espressione*, 13 febbraio 2025, <https://www.epochtimes.it/john-stuart-mill-e-la-liberta-di-espressione-102900.html>

⁸⁶ L. La Via, *Diritto alla libertà di espressione e i suoi limiti. Questo lavoro esplora il concetto di libertà di espressione e le sue limitazioni, con particolare attenzione al fenomeno della "cancel culture"*. Diritto.it <https://www.diritto.it/diritto-alla-liberta-di-espressione-e-i-suoi-limiti/>

⁸⁷ L. La Via, *Diritto alla libertà di espressione e i suoi limiti. Questo lavoro esplora il concetto di libertà di espressione e le sue limitazioni, con particolare attenzione al fenomeno della "cancel culture"*. Diritto.it <https://www.diritto.it/diritto-alla-liberta-di-espressione-e-i-suoi-limiti/>

l'Europa adotta un approccio più equilibrato, in cui la libertà di espressione può essere limitata al fine di proteggere altri diritti, come la reputazione e la privacy. A livello nazionale, l'art 21 della Costituzione Italiana rappresenta un pilastro per la tutela della libertà di espressione, garantendo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con qualsiasi mezzo. Ciononostante, tale libertà non è illimitata: esistono restrizioni volte a tutelare l'ordine pubblico, la morale e altri diritti costituzionali. Analogamente l'art. 10 della CEDU, protegge la libertà di espressione, ma prevede restrizioni considerate necessarie in una società democratica, come la protezione della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico⁸⁸.

2.3 Quadro normativo europeo: *hate speech*

Con l'espandersi della Rete e la continua evoluzione tecnologica, l'Unione Europea, al fine di garantire una regolamentazione nello spazio digitale, è intervenuta cercando di disciplinare, non solo, le attività poste in Rete, ma anche,

⁸⁸ L. La Via, *Diritto alla libertà di espressione e i suoi limiti. Questo lavoro esplora il concetto di libertà di espressione e le sue limitazioni, con particolare attenzione al fenomeno della "cancel culture"*. Diritto.it <https://www.diritto.it/diritto-alla-liberta-di-espressione-e-i-suoi-limiti/>

la libera circolazione dei contenuti *online*, favorendo, in tal modo, l'evoluzione dei servizi digitali e il rispetto dei diritti fondamentali.

È proprio in questo quadro, dinanzi alla ricerca continua di bilanciare tali aspetti, di grande rilievo, che una delle sfide principale è posta dal fenomeno dell'*hate speech*, definito, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nel 1997, come qualsiasi modalità di espressione capace di diffondere, incitare o giustificare l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o basata sull'intolleranza e la discriminazione.⁸⁹

Per comprendere al meglio tale fenomeno, bisogna, innanzitutto, analizzare la libertà di espressione, sancita, tanto a livello nazionale⁹⁰, dall'art 21 della Costituzione italiana⁹¹, tanto a livello internazionale, dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE⁹² e dall'art. 10 della CEDU⁹³. La tutela derivante da tali norme non è, però, identificabile come assoluta, anzi, essa ceda dinanzi alla necessità di tutelare la dignità umana, l'ordine pubblico e i diritti fondamentali di altri soggetti.

Come previsto dalla giurisprudenza costituzionale italiana, la libertà di esprimere in modo libero il proprio pensiero deve essere bilanciato con i principi di eguaglianza, sanciti dall'art. 3 Cost.⁹⁴ e con il divieto di discriminazione⁹⁵, in modo

⁸⁹Generazioni Connesse, *Hate speech, cos'è e come difendersi dall'odio online. Hate speech, di che si tratta e come riconoscere i leoni da tastiera: scopri come difenderti se sei vittima di odio online.* Skuola.net, 17 gennaio 2020

In collaborazione <https://www.skuola.net/news/social-trend/hate-speech-come-difendersi.html>

⁹⁰M. Candore, *Libertà di espressione e manifestazione del pensiero*, Diritto.net, 11 novembre 2023. <https://www.diritto.net/liberta-di-espressione-e-manifestazione-del-pensiero/>

⁹¹ *Articolo 21 Costituzione*, <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-21>

⁹² *Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione* <https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/11-liberta-di-espressione-e-dinformazione> 1. *Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.* 2. *La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.*

⁹³ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida sull'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida_cedu_articolo10.pdf

⁹⁴ *Articolo 3 della Costituzione*, <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3>

⁹⁵ L. Pescatore, *Le discriminazioni vietate dall'articolo 3 della nostra costituzione*, Diritto.net, 6 novembre 2023, <https://www.diritto.net/discriminazioni-vietate-dallarticolo-3-della-costituzione/> *“L'articolo 3 vieta qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso. Questo significa che uomini e donne devono essere trattati in modo equo e non possono essere svantaggiati o privilegiati a causa del loro genere. Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalla legge 125/1991, che ha introdotto il reato di discriminazione sessuale.*

Altresì, l'articolo 3 vieta le discriminazioni basate sulla razza. Questo significa che nessun individuo può essere discriminato a causa del suo colore della pelle, della sua origine etnica o della sua appartenenza a una determinata razza. La legge 654/1975 ha introdotto il reato di istigazione alla

che, laddove tali espressioni incitano alla violenza, minacciando la convivenza civile e l'ordine democratico, non sono più soggette a protezione costituzionale.⁹⁶

Tale concetto è stato ribadito, in modo analogo, anche dalla CEDU, la quale ha, in diverse occasioni, affermato che il discorso d'odio non è tutelabile ai sensi dell'art. 10 della stessa CEDU. *Il discorso dell'odio è generalmente definito come un discorso «progettato per promuovere l'odio sulla base della razza, della religione, dell'etnia o dell'origine nazionale» o di altre caratteristiche specifiche del gruppo. Sebbene diversi trattati e accordi internazionali includano una regolamentazione del discorso dell'odio, a livello europeo manca ancora un quadro di riferimento concordato*⁹⁷.

A testimonianza di tale posizione dell'Unione Europea, rilevano numerosi casi, tra cui il caso *Erbakan c. Turchia* (2006)⁹⁸, dove è emerso come, secondo la Corte, le espressioni discriminatorie non sono sottoponibili a tutela dalla protezione

discriminazione razziale, punendo chiunque promuova l'odio razziale o compia atti discriminatori. Inoltre, l'articolo 3 vieta le discriminazioni basate sulla lingua. Questo significa che nessun individuo può essere svantaggiato o escluso a causa della sua lingua madre o della sua capacità di parlare una determinata lingua. La legge 482/1999 tutela il diritto di ogni cittadino di utilizzare la propria lingua madre e promuove il rispetto delle lingue minoritarie. L'articolo 3 vieta altresì le discriminazioni basate sulla religione. Questo significa che nessun individuo può essere discriminato a causa delle sue convinzioni religiose o della sua appartenenza a una determinata religione. La legge 205/1993 punisce gli atti di discriminazione religiosa e promuove il dialogo interreligioso e il rispetto delle diverse fedi. L'articolo 3 vieta le discriminazioni basate sulle opinioni politiche. Questo significa che nessun individuo può essere discriminato a causa delle sue idee politiche o della sua appartenenza a un determinato partito. La legge 654/1975 punisce gli atti di discriminazione politica e promuove il pluralismo democratico. Infine, l'articolo 3 vieta le discriminazioni basate sulle condizioni personali e sociali. Questo significa che nessun individuo può essere discriminato a causa della sua situazione economica, del suo stato di salute, della sua disabilità o di altre caratteristiche personali. La legge 67/2006 tutela i diritti delle persone con disabilità e promuove l'inclusione sociale. In conclusione, l'articolo 3 della Costituzione italiana rappresenta un importante strumento di tutela dei diritti e delle libertà di ogni individuo. Esso vieta qualsiasi forma di discriminazione, garantendo l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. È compito di tutti noi promuovere e difendere questi principi, al fine di costruire una società più giusta e inclusiva. Discriminazioni vietate dall'articolo 3 della Costituzione devono essere combattute in ogni ambito della vita sociale, affinché ogni individuo possa godere appieno dei propri diritti e della propria dignità”.

⁹⁶Libertà di manifestazione del pensiero, Treccani, Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta-di-manifestazione-del-pensiero/>

⁹⁷ F. Casarosa, *L'approccio normativo europeo verso il discorso dell'odio online: l'equilibrio fra un sistema di “enforcement” efficiente ed efficace e la tutela della libertà di espressione*, *Questione giustizia*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-approccio-normativo-europeo-verso-il-discorso-dell-odio-online-l-equilibrio-fra-un-sistema-di-enforcement-efficiente-ed-efficace-e-la-tutela-della-liberta-di-espressione>

⁹⁸*Erbakan c. Turquie* (ricorso no 59405/00). Cfr., *Handyside v. The United Kingdom* (ricorso no. 5493/72) e *Gündüz v. Turkey* (ricorso no. 35071/97). [https://it.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210IT714G0&p=Erbakan+c.+Turquie+\(ricorso+no.+59405%2F00\).+Cfr.%2C+Handyside+v.+The+United+Kingdom+\(ricorso+no.+5493%2F72\)+e+G%C3%BCnd%C3%BCz+v.+Turkey+\(ricorso+no.+35071%2F97\)](https://it.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210IT714G0&p=Erbakan+c.+Turquie+(ricorso+no.+59405%2F00).+Cfr.%2C+Handyside+v.+The+United+Kingdom+(ricorso+no.+5493%2F72)+e+G%C3%BCnd%C3%BCz+v.+Turkey+(ricorso+no.+35071%2F97)).

convenzionale; nella sentenza *Beizaras e Levickas c. Lituania* (2020)⁹⁹, con la quale le autorità nazionali sono state condannate per non aver perseguito la diffusione sui social media di commenti omofobi; diversamente dai casi *Garaudy c. Francia* (2003)¹⁰⁰ e *M'Bala M'Bala c. Francia* (2015)¹⁰¹, la cui fattispecie è inerente alla banalizzazione dell'Olocausto e atti offensivi verso le vittime della Shoah, dove vi è stata l'applicazione dell'articolo 17 CEDU¹⁰² per escludere dalla protezione convenzionale contenuti negazionisti e antisemiti.

In ambito europeo, punto di svolta è stato raggiunto grazie sia all'emanazione della *decisione-quadro 2008/913/GAI*¹⁰³, con la quale l'Unione Europea ha posto dei doveri in capo agli Stati membri, obbligandoli, dunque, a criminalizzare l'incitamento pubblico alla violenza e all'odio fondato su razza, religione, etnia o nazionalità; sia grazie alla Risoluzione del Parlamento europeo n. C/2024/5733¹⁰⁴, con la quale si sono riconosciuti, come crimini dell'UE di cui all'art. 83, par.1 TFUE¹⁰⁵, i reati e i discorsi d'odio, paragonandoli quindi ai reati di terrorismo e tratta di esseri umani.

Al fine di garantire una tutela più completa, l'Unione Europea era intervenuta, già con la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico¹⁰⁶, anche nella

⁹⁹*Beizaras and Levickas v. Lithuania* (ricorso no. 41288/15). <https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/932-beizaras-e-levickas-c-lituania-n-41288-15-corte-edu-seconda-sezione-14-gennaio-2020>

¹⁰⁰*Garaudy v. France* (ricorso no. 65831/01). <https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/883-garaudy-c-francia-dec-n-65831-01-corte-edu-quarta-sezione-24-giugno-2003>

¹⁰¹*M'Bala M'Bala v. France* (ricorso no. 25239/13) <https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/880-m-bala-m-bala-c-francia-dec-n-25239-13-corte-edu-quinta-sezione-20-ottobre-2015>

¹⁰²Art. 17 CEDU. Divieto dell'abuso di diritto. <https://www.mondodiritto.it/normativa/convenzione-europea-dei-diritti-dell-uomo/art-17-cedu--divieto-dell-abuso-di-diritto.html> “Art. 17 Divieto dell'abuso di diritto. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.”

¹⁰³ *Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2008/913/oj/eng

¹⁰⁴ *Estensione dell'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 «Estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio» (2023/2068(INI)) (C/2024/5733)*, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202405733

¹⁰⁵ P. Pellegrini, *Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea articolo per articolo*, Art. 83, Il testo dei Trattati, 21 maggio 2021, <https://europaci.home.blog/2021/05/21/il-trattato-sul-funzionamento-dellunione-europea-articolo-per-articolo-art-83/>

¹⁰⁶G. Aprile, *Il commercio elettronico secondo la Direttiva 2000/31/CE*, *SalvisJuribus*, 29 giugno 2024, <https://www.salvisjuribus.it/il-commercio-elettronico-secondo-la-direttiva-2000-31-ce/>

regolamentazione delle piattaforme digitali, sancendo il principio del *safe harbour*, inteso come un riconoscimento di responsabilità in capo ai gestori delle piattaforme, solo laddove, innanzi alla presenza di contenuti illeciti caricati dagli utenti, non segnalino tempestivamente il contenuto illecito¹⁰⁷. Tale principio, però, è stato messo, nel tempo, in discussione, in quanto non capace di contrastare fenomeni come, ad esempio, la diffusione *online* di *hate speech*.

Per tali ragioni, nel 2016, la Commissione europea ha emanato il Codice di condotta contro l'incitamento all'odio, sottoscritto, in un primo momento, insieme a Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube, poi esteso, in un secondo momento anche a piattaforme quali: Instagram, Snapchat e TikTok.

Con tale Codice, si obbligavano i gestori delle piattaforme online a revisionare le segnalazioni entro 24 ore e rimuovere il contenuto, laddove fosse illegale.

Nonostante la presenza del Codice di condotta è comunque emersa la necessità di dare vita a strumenti normativi maggiormente vincolanti, motivo per cui l'UE ha emanato il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065), entrato in vigore nel febbraio del 2022.¹⁰⁸

Grazie al DSA non si sottolinea soltanto l'obbligo di rimozione dei contenuti illeciti, ma si introducono: obblighi di trasparenza; sistemi di segnalazione; la figura dei *trusted flaggers*¹⁰⁹ (letteralmente, segnalatori attendibili), ovvero soggetti terzi che, grazie a strumenti posti dai prestatori di servizi online, segnalano i contenuti che necessitano di essere sottoposti a moderazione o rimozione; valutazioni di impatto su rischi sistemici, comprendenti l'*hate speech* e la disinformazione.

A conclusione di quanto analizzato emerge come, data la delicatezza della tematica, e data la sempre più facile diffusione dei contenuti *online* tramite i *social media*,

¹⁰⁷ *Digital Service Act: Lo stato dei lavori su responsabilità dei contenuti online*, 14/10/2020, Federazione industria musicale italiana, <https://www.fimi.it/blog/digital-service-act-lo-stato-dei-lavori-su-responsabilita-delle-piattaforme-e-futuro-dei-contenuti-online/>

¹⁰⁸ B. Calderini, *Digital Services Act: cos'è e cosa prevede la legge europea sui servizi digitali*, Agenda Digitale, 16 aprile 2025, <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/digital-services-act-cos-e-cosa-prevede-la-legge-europea-sui-servizi-digitali/>

¹⁰⁹ C. Bo, *DSA: Il nuovo sistema dei "Trusted Flaggers" nel sistema piramidale degli obblighi delle piattaforme*, Studio Previti, 18 gennaio 2023. <https://www.previti.it/dsa-il-nuovo-sistema-dei-trusted-flaggers-nel-sistema-piramidale-degli-obblighi-delle-piattaforme>

l'UE, al fine di garantire una, sempre, più completa tutela, ha posato l'attenzione anche sulla *governance* complessiva delle piattaforme digitali.¹¹⁰

2.3.1 La protezione dei dati personali: il ruolo del GDPR.

I social media svolgono, nella società odierna, un duplice ruolo, da un lato, vengono identificati come piattaforme di comunicazione pubblica, dall'altro, come un grande deposito di dati personali. Proprio per questa duplice funzione,

¹¹⁰ F. Casarosa, *L'approccio normativo europeo verso il discorso dell'odio online: l'equilibrio fra un sistema di "enforcement" efficiente ed efficace e la tutela della libertà di espressione*, *Questione giustizia*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-approccio-normativo-europeo-verso-il-discorso-dell-odio-online-l-equilibrio-fra-un-sistema-di-enforcement-efficiente-ed-efficace-e-la-tutela-della-liberta-di-espressione>

fondamentale diviene il bilanciamento del rapporto tra il diritto dell'informazione e la tutela dei dati, in quanto la protezione di quest'ultimi incide, inevitabilmente, sulla libertà di informazione e sulla possibilità di accedere a dette informazioni.

La normativa, a livello europeo, che si occupa di disciplinare in merito alla protezione dei dati, è il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)¹¹¹.

All'art. 5 del GDPR¹¹² vengono disciplinati i principi fondamentali del GDPR¹¹³ stesso, tra i quali emergono:

- il principio di liceità, correttezza e trasparenza dei dati, che richiede un trattamento dei dati lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- il principio della limitazione delle finalità dei dati, che evidenzia come sia necessario la presenza di una finalità determinata, esplicita e al tempo stesso legittima, affinché un dato possa essere trattato;
- il principio di minimizzazione dei dati, il quale limita l'utilizzo del dato stesso, ritenendo lecito il solo utilizzo del dato in modo adeguato e in linea con il principio, sopra citato, della limitazione della finalità;
- il principio dell'accuratezza, il quale impone l'accuratezza e l'aggiornamento del dato raccolto, laddove risulti necessario;
- il principio di conservazione dei dati, che obbliga la conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello strettamente necessario a soddisfare gli scopi per cui è stato raccolto lo stesso dato;
- il principio di integrità e riservatezza, che rende esplicita le necessità di un'adeguata sicurezza dei dati nel trattamento dello stesso, richiedendo, infatti, l'uso di misure di sicurezza per i dati;
- il principio di responsabilità, disciplinato dall'art. 5 paragrafo 2 del GDPR, con il quale si riconosce la responsabilità, in caso di mancato rispetto, del

¹¹¹*Consolidated text: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance).* EUR-lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04/eng?utm_source=chatgpt.com

¹¹²Altalex, *IP, IT E DATA PROTECTION. Art. 5 GDPR – Principi applicabili al trattamento di dati personali. Regolamento UE 2016/679, art. 5.*

Wolters Kluwer, 24 gennaio 2019, <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-5-gdpr-principi-trattamento-di-dati-personali>

¹¹³Redazione LexTech Hub, *I principi fondamentali del GDPR, Protection forum 2025*, 5 febbraio 2025, <https://www.dataprotectionforum.eu/post/i-principi-fondamentali-del-gdpr>

titolare del trattamento dei dati, dei principi elencati dall'articolo 5, paragrafo 1, sopra citati.

L'Autorità ribadisce, infatti, che la disponibilità on-line dei dati non legittima il trattamento per qualsiasi finalità (quali quelle promozionali) ulteriori a quelle sottese alla loro pubblicazione (in tal senso vedasi il provvedimento generale sullo spamming del 29 maggio 2003, doc. web n. 29840; Linee Guida in materia di attività promozionale del 4 luglio 2013; provvedimento 6 ottobre 2016; provvedimento 24 maggio 2017, n. 248, doc. web n.6502780; parere n. 1/2000 del Gruppo europeo delle Autorità garanti per la protezione dei dati in tema di reti e di commercio elettronico, doc. web n.434615, ove si rileva che la rinvenibilità di un indirizzo e-mail in uno spazio pubblico di Internet non legittima di per sé l'uso libero dello stesso per mailing). (...) Infatti, la tutela della cosiddetta social privacy risulta oggetto anche di svariati altri interventi del Garante per la protezione dei dati personali già prima del GDPR tramite la campagna informativa del 2013 ed il vademecum "Social Privacy – Come tutelarsi nell'era dei social network Il trattamento dei dati personali sia comuni sia particolari ai sensi dell'art. 9, par. 1, lettera e, GDPR resi manifestamente pubblici dall'interessato anche tramite social network deve intendersi legittimo se fondato su una delle condizioni di liceità dell'art. 6 GDPR, fra le quali deve attribuirsi particolare rilievo al consenso dell'interessato. Ne consegue che l'accessibilità del dato costituisce solo una sua caratteristica ma mai il presupposto giuridico che ne autorizzi qualunque trattamento.¹¹⁴

Nell'ambito degli sforzi che l'Unione europea sta compiendo per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze straniere online, la Commissione ha introdotto una serie di misure politiche per aumentare la responsabilità delle piattaforme online. Queste misure sono concepite per garantire che le piattaforme

¹¹⁴M. Martorana, Social e privacy, tutte le regole post GDPR: usi vietati e leciti dei nostri dati. Utilizzi vietati e consentiti dei dati pubblicati su social network sulla base del GDPR. Limiti della finalità del trattamento fissati anche dal Garante privacy. Tutto quello che c'è da sapere. Agenda digitale, 24 aprile 2019, <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/social-e-privacy-tutte-le-regole-post-gdpr-usi-vietati-e-leciti-dei-nostri-dati/>

*online adottino misure proattive per contrastare la diffusione di informazioni false o fuorvianti, garantendo un ambiente digitale più sicuro e affidabile per tutti.*¹¹⁵

L'inserimento dei propri dati sui *social* comporta la perdita del controllo degli stessi dati e allo stesso tempo si concede al fornitore del servizio, la possibilità di utilizzare detti dati per un tempo illimitato.¹¹⁶

Il GDPR diviene, dunque, essenziale nella gestione dei dati personali nelle piattaforme social, tutelando i diritti individuali e imponendo obblighi, inevitabilmente da ciò emerge il suo intersecarsi con il diritto dell'informazione; lo stesso GDPR si presenta, in questo modo, come uno strumento in grado di strutturare in modo chiaro l'informazione sui social.

¹¹⁵ Commissione europea, *Aumentare la responsabilità delle piattaforme online*, 10 settembre 2025, stato dell'unione https://commission.europa.eu/topics/countering-information-manipulation/strengthening-online-platforms-responsibility_it

¹¹⁶Innova, Consulenza e formazione, *Privacy e social Network. La privacy ai tempi dei social network*, <https://www.innovaformazione.it/privacy-social-network/?srsltid=AfmBOorbmxzRh3myzOzqEi1ihtSN0SIrG17TV5LwP65gAltYLn-vkDddINK>
MAIL

Capitolo 3: “Alla ricerca dell’equilibrio tra i social media, diritto e società”.

3.1 Il valore dell’educazione digitale.

Il progresso civile e culturale dell’umanità è sempre più collegato ad una pervasiva presenza delle tecnologie digitali, che consentono agli individui di navigare, comprendere e interagire efficacemente nel mondo digitale.

Innegabile a tal riguardo la fondamentale funzione dei *social media*, quali trasmettitori di conoscenze, laddove la stessa conoscenza è per definizione un bene, forse il bene primario dell’uomo, poiché senza di essa non vi possono essere altre libertà fondamentali alle quali ci si appella di continuo.¹¹⁷

Il problema, dunque, non si pone tanto rispetto ai poteri e ai rischi connessi alla conoscenza, quanto all’eventuale cattivo uso di essa. Di qui la necessità di utilizzare efficacemente le risorse digitali in ogni ambito del vivere quotidiano, andando oltre le mere abilità tecniche, soffermandosi, invece, maggiormente sulla capacità di valutare criticamente le informazioni, comprendere i meccanismi dei *social media* e riconoscere le dinamiche della comunicazione *online*.

La consapevolezza critica, d’altronde, implica la capacità di analizzare e valutare i contenuti digitali, discernendo tra informazioni affidabili e disinformazione o *fake news*¹¹⁸.

Ecco perché è fondamentale l’educazione digitale che contribuisce a formare individui consapevoli e capaci di gestire le sfide del panorama digitale.

Nel 2006 il Parlamento Europeo ha inserito le competenze digitali tra le otto competenze chiave che un individuo dovrebbe possedere, in quanto sono ritenute essenziali per lo sviluppo personale e la cittadinanza attiva, l’inclusione e l’occupazione... Nello specifico il Parlamento europeo definisce così la competenza digitale: “consiste nel saper utilizzare con

¹¹⁷ G. Fiore, *Il ruolo dei social media nella società moderna. Come i social media influenzano comunicazione, economia, cultura e politica nell’era digitale*. PantareiNews, 24 novembre 2024. https://www.pantareinews.com/ruolo-dei-social-media-nella-societa/73928/#google_vignette

¹¹⁸ Unione Europea, *Meccanismi che plasmano i media sociali e il loro impatto sulla società, Relazione sullo stato dell’arte nella ricerca*. 26 agosto 2021 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/mechanisms-shape-social-media-and-their-impact-society-report-state-art-research>

dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione¹¹⁹.

Il prossimo 6 febbraio si celebra il Safer internet day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete. Una ricorrenza promossa a livello europeo per sensibilizzare a un uso consapevole di internet, con particolare attenzione ai più giovani.

*Internet è il cuore della rivoluzione tecnologica che dalla fine del secolo scorso ha cambiato praticamente ogni aspetto della vita quotidiana delle persone. In questo contesto, non è più un'opzione sapere come utilizzarlo in modo sicuro e consapevole.... A fronte di potenzialità enormi, in termini di reperimento e condivisione delle informazioni, di creazione e mantenimento di legami, è essenziale essere in grado di padroneggiare le nuove tecnologie. Conoscendo le implicazioni in termini di sicurezza in rete e di diritto alla riservatezza. Nella capacità di discernere fonti informative affidabili come di adottare una modalità di relazione rispettosa degli altri. Aspetti da non dare per scontati, e su cui è cruciale il ruolo della scuola, a maggior ragione se si considera che restano enormi disparità nella consapevolezza e nelle competenze digitali tra bambini e ragazzi¹²⁰. L'educazione digitale diviene, così, fondamentale per differenti motivazioni. In un mondo sempre più digitalizzato, le competenze digitali sono essenziali per la partecipazione attiva nella società, nell'economia e nella vita pubblica, aiutando gli individui a proteggere i propri dati e a navigare in modo sicuro *online*, riducendo i rischi associati alle minacce digitali, favorendo la consapevolezza dei diritti digitali e spronando ad un uso responsabile e rispettoso delle tecnologie.*

L'educazione digitale rappresenta un investimento cruciale per il futuro, la chiave di lettura per la crescita dell'uomo e di tutta la società, in quanto concede la possibilità di sfruttare le tecnologie digitali in modo consapevole, dando nuove risposte ai più diversi bisogni, non solo per il flusso di informazioni in circolazione,

¹¹⁹ E. Stefani, Competenze digitali: cosa sono e come apprenderle, In training. <https://www.in-training.it/competenze-digitali>

¹²⁰ Coalizione Nazionale, L'uso consapevole di Internet e le competenze digitali nelle scuole. Repubblica digitale, 30 gennaio 2024. <https://repubblicadigitale.gov.it/portale/-/1-uso-consapevole-di-internet-e-le-competenze-digitali-nelle-scuole>

ma soprattutto per la qualità e quantità dei servizi che vengono messi a disposizione dell'intera umanità¹²¹.

¹²¹ A. Admin, *Nuovi bisogni digitali ed emozionali, in cerca di futuro*, Aism, 11 dicembre 2015, <https://www.aism.org/nuovi-bisogni-digitali-ed-emozionali-in-cerca-di-futuro/>

3.2. I social media come spazio pubblico digitale

Le piattaforme digitali sono state capaci, nel tempo, di divenire un nuovo grande spazio pubblico dove i comunicatori possono interagire con i vari utenti.

Un primo esempio di come le piattaforme digitali abbiano saputo ricoprire tale ruolo è stato *un blog in ambito politico di Jesse Ventura: ex wrestler che si candidò nel 1997 come governatore dello stato del Minnesota con il piccolo partito dei riformisti, il quale partiva decisamente svantaggiato rispetto ai due grandi poli democratici e repubblicani. Inoltre, il candidato governatore aveva a disposizione un gruppo di lavoro formato da una sola persona. La grande abilità di Ventura fu quella di comprendere le potenzialità del neonato blog e utilizzarlo per richiamare l'attenzione dei cittadini su questioni considerate molto importanti nella sua campagna, come il rimborso delle tasse. Grazie al blog da lui creato, denominato "Jesse.net", l'ex wrestler riuscì a creare grande dibattito tra i cittadini e ad organizzare comizi che ospitarono persone da tutto il Paese. Arrivati al giorno del voto, grazie alla sua scaltrezza e al visionario utilizzo del blog, Jesse Ventura vinse una delle elezioni più memorabili della storia americana*¹²².

L'avvento dei *social media* ha favorito, quindi, la creazione di un modello di comunicazione, tipico dei *social*, nominato modello circolare, dove comunicatori e fruitori sono posizionati sullo stesso piano e possono, in questo modo, interagire tra di loro¹²³.

I social media offrono numerosi vantaggi anche nella comunicazione pubblica in Italia. Innanzitutto, consentono alle istituzioni e alle organizzazioni di raggiungere un vasto pubblico in modo semplice ed economico. Questo è particolarmente vantaggioso per le piccole organizzazioni con limitate risorse finanziarie, che possono utilizzare i social media per promuovere le proprie

¹²² N. Panato, *Le piattaforme come nuovo spazio pubblico: implicazioni per la sfera politica e sociale*, Iusve team, 22 giugno 2023 <https://www.culturedigitali.org/le-piattaforme-come-nuovo-spazio-pubblico-implicazioni-per-la-sfera-politica-e-sociale/>

¹²³ N. Panato, *Le piattaforme come nuovo spazio pubblico: implicazioni per la sfera politica e sociale*, Iusve team, 22 giugno 2023 <https://www.culturedigitali.org/le-piattaforme-come-nuovo-spazio-pubblico-implicazioni-per-la-sfera-politica-e-sociale/>

iniziative e raggiungere un pubblico di dimensioni impensabili con i tradizionali canali di comunicazione.

Inoltre, i social media offrono una piattaforma per coinvolgere il pubblico in modo attivo, consentendo alle organizzazioni di raccogliere feedback e opinioni direttamente dai cittadini. Questo crea un'opportunità unica per le istituzioni pubbliche di ascoltare le esigenze e le preoccupazioni del pubblico e di adattare le proprie azioni di conseguenza¹²⁴.

Considerata la loro potenza, i *social media*, negli ultimi anni, sono divenuti potenti strumenti per la sensibilizzazione e l'attivismo, infatti, essi sono utili anche per la mobilitazione e l'organizzazione di eventi.

Come ogni aspetto, anche questo presenta il lato negativo, in quanto, data la velocità della diffusione delle informazioni, si tende ad affrontare con superficialità i numerosi temi complessi trattati. Si ha, in questo modo, una riduzione della sensibilizzazione e dell'impegno sociale, dovuti proprio alla mancanza di approfondimento del tema trattato¹²⁵.

Dal punto di vista del benessere digitale, l'iperconnessione può anche portare a problematiche come la dipendenza dai social network e l'ansia da prestazione legata alla cura dell'immagine online. La costante esposizione a un flusso incessante di informazioni può avere impatti negativi sulla salute mentale, dando luogo a sensazioni di isolamento, invidia e pressione sociale.

Nonostante queste sfide, è importante riconoscere che i social network hanno anche contribuito positivamente a molte sfere della vita quotidiana. Hanno facilitato il networking professionale, supportato cause sociali, e fornito piattaforme creative per esprimere talenti artistici. Inoltre, durante eventi di rilevanza globale, come

¹²⁴V. Lanzolla, *Il ruolo dei social media nella comunicazione pubblica in Italia*, CyberMag, 8 febbraio 2024. <https://cybermag.it/2024/02/08/il-ruolo-dei-social-media-nella-comunicazione-pubblica-in-italia/>

¹²⁵F. Lomas, *L'uso dei social media per la sensibilizzazione e l'attivismo*, Fondazione Integrazione, 10 settembre 2024, <https://www.fondazioneintegrazione.it/luso-dei-social-media-per-la-sensibilizzazione-e-lattivismo/>

*pandemie o crisi umanitarie, i social network hanno svolto un ruolo cruciale nel facilitare la comunicazione e la mobilitazione per il cambiamento positivo.*¹²⁶

3.3 La sfida del legislatore tra diritto ed innovazione.

Negli ultimi anni, l'innovazione tecnologica sta compiendo passi da gigante, aprendo nuove frontiere anche nel campo del diritto.

In realtà, già da tempo, il diritto è entrato a far parte della società tecnologica, ovvero cibernetica, *come veniva chiamata e come ora viene opportunamente riproposta*¹²⁷, ma che oggi, ancor di più, con tutti i suoi temi e problemi derivanti dall'applicazione delle tecniche giuridiche, sostanziali e processuali, deve sempre più rimodularsi nei suoi paradigmi, considerando l'uso degli algoritmi per concorrere a migliorare le pronunce giurisdizionali, *per elaborare neutrali atti amministrativi*¹²⁸.

Come espresso dall'antico brocardo latino "*ubi societas tecnologica, ibi ius*", si è di fronte all'emergere di nuovi diritti, a seguito dello sviluppo tecnologico che, pur non trovando ancora un pieno riconoscimento normativo, godono comunque di un implicito riconoscimento costituzionale, lasciando spazio all'interprete per l'estrapolazione dei contenuti, proprio attraverso quella che viene definita "*interpretazione tecnologicamente orientata*"¹²⁹, ovviamente con tutti i rischi connessi che l'utilizzo indiscriminato dei social media potrebbe causare, fermo restando che "*la condizione di incertezza a riguardo dei possibili effetti negativi dell'impiego della tecnologia (inclusa l'intelligenza artificiale) non può essere utilizzata come una ragione legittima per non regolare e limitare tale sviluppo*"¹³⁰.

¹²⁶Gabriele, *L'influenza dei social e le conseguenze. I social network sono vivi e vegeti e sempre più influenti*. Sole 24 ORE, <https://ilquotidianoinclassa.ilsole24ore.com/inchiesta-904/influenza-dei-social-e-le-conseguenze/>

¹²⁷ Ripropone l'uso del termine "cibernetica", sottolineando l'affinità fra questa e il diritto, perché «entrambi mirano a studiare e a rendere prevedibili i modelli di comunicazione e controllo dei comportamenti collettivi»: così, A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, cit., 171.

¹²⁸ A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Milano 2020.

¹²⁹T.E. Frosini, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, cit., 465 ss.; v. anche C. Casonato, *Per una intelligenza artificiale costituzionalmente orientata*, in *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, cit., 131 ss.

¹³⁰ A. Simoncini, "*Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Il ruolo delle autorità indipendenti.*" Giappichelli, 2023.

Ecco perché, importante è partire dalla protezione dei beni costituzionali, per poi passare alla produzione stessa delle applicazioni tecnologiche, muovendo, quindi, da principi costituzionali imprescindibili: la dignità umana, l'equità, l'uguaglianza, la non-discriminazione, l'inclusività, la sicurezza, la sostenibilità, l'autodeterminazione, la riservatezza, la prevenzione del rischio e dei danni, la responsabilità, la giustiziabilità, l'autonomia e il controllo.

Di qui l'esigenza di considerare l'art. 3 della Costituzione¹³¹, specie nella parte in cui prevede e tutela la pari dignità della persona umana, gli artt. 32¹³², 33¹³³, 34¹³⁴ e 38¹³⁵ Cost., vale a dire situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate, come il diritto alla tutela della salute, il diritto all'istruzione, il diritto alla previdenza e all'assistenza sociale che presentano tutti, sia pure in misura diversa, una forte connotazione personalistica, ancorata alla specifica natura e consistenza

¹³¹Art. 3 Costituzione <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3> “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*”

¹³²Art. 32 Cost., <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-32> “*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*”

¹³³Art. 33 Cost., <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-33> “*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.*”

¹³⁴Art. 34 Cost., <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-34> “*La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.*

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

¹³⁵Art. 38 Cost., <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-38> “*Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.*

del bisogno espresso dall'individuo che, per essere soddisfatto, richiede specifiche prestazioni e/o servizi personalizzati che potrebbero mal conciliarsi con la standardizzazione tipica dei processi automatizzati di una macchina.

La grande sfida del legislatore diviene, pertanto, quella di valutare se l'incessabile sviluppo tecnologico, l'espandersi dei social media risultino idonei ad agevolare l'esercizio dei diritti, incrementandone le potenzialità espansive o se, al contrario, possano comprometterne le facoltà di godimento; indagarne l'impatto sui diversi diritti fondamentali; valutare se tali diritti necessitano o meno di un'integrazione, alla luce delle nuove sfide tecnologiche, senza perdere di vista che, proprio con la massiva e rapida diffusione delle stesse, molti diritti sociali sono stati o quanto meno rischiano di essere modificati nella loro fisionomia e nel loro ambito applicativo, compromettendo libertà e dignità e causando forti tensioni¹³⁶.

¹³⁶ O. Spataro, *Diritti di partecipazione politica e piattaforme digitali, alcune riflessioni*, dirittifondamentali.it, 11 maggio 2022, <https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2022/05/O.-Spataro-Diritti-Di-Partecipazione-Politica-E-Piattaforme-Digitali-Alcune-Riflessioni.Pdf>

3.3.1 Scenari futuri e rischi dell'AI generativa.

Nella nostra era, una delle tecnologie decisamente più rivoluzionarie è rappresentata dall'intelligenza artificiale, forza motrice capace di incidere e trasformare, inevitabilmente, ogni aspetto della nostra vita sociale, culturale ed economica, con applicazioni in diversi e numerosi ambiti, offrendo opportunità senza precedenti, senza escludere anche sfide critiche.

Essa è fondamentale per la mole di informazioni, notizie e stimoli che contiene, per l'approccio multidisciplinare che offre, per la capacità di navigare su terreni molto diversi, dalla storia dell'umanità alla vita sulla Luna, dall'impatto delle nuove tecnologie ai nuovi problemi che ci troviamo a vivere. Tale innovazione rappresenta decisamente un ambito molto vasto e complesso, tanto che si riscontrano difficoltà già nell'individuare una definizione univoca su cosa sia l'AI.

Nel linguaggio comune, quando si parla di intelligenza artificiale, spesso si fa riferimento a quella disciplina che si occupa della realizzazione di macchine, *hardware* o *software*, che hanno la capacità di agire in maniera autonoma e possiedono l'abilità di risolvere problemi, svolgere compiti ed attività tipiche della mente e delle abilità umane.¹³⁷

Secondo l'opinione di *Kaplan*, riguardante il significato dell'intelligenza artificiale, "*l'essenza dell'intelligenza artificiale – in effetti l'essenza dell'intelligenza stessa – è la capacità di fare generalizzazioni appropriate in modo tempestivo e su una base di dati appropriati*¹³⁸".

¹³⁷A. Minini, *Intelligenza artificiale in breve*. <https://www.andreaminini.com/ai/>

¹³⁸J. Kaplan. *Intelligenza artificiale- Guida al futuro prossimo*. Roma: Luiss University Press. 2017. Jerry Kaplan *Fellow del Center for legal informatics, professore di storia e filosofia dell'intelligenza artificiale, Dipartimento di computer science, Stanford university* dicembre 2017.

Kaplan ritiene che la tecnologia sia lo strumento adatto per amplificare le capacità umane, per migliorare la qualità della vita, senza però trascurare la pericolosità della stessa, se non viene utilizzata come una forza per il bene comune.¹³⁹

In realtà, non vi è ancora una definizione, universalmente riconosciuta, di Intelligenza Artificiale¹⁴⁰, come concorda anche la stessa letteratura scientifica, considerato che scienziati e ricercatori usano l'espressione AI riferendosi a tecnologie diverse, muovendo da premesse di partenza e sviluppi divergenti, oscillando, pertanto, tra una concezione tecnica, basata su algoritmi e capacità di apprendimento, ed una concettuale, basata sul rapporto con norme e valori umani.

Di sicuro la questione è se trascurarla, adattarsi o gestirla, al fine di poter sfruttare al meglio le preziose potenzialità che, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, possono darci per lavorare più rapidamente e produttivamente.

Non si può di certo, infatti, non considerare che essa si confronta con sistemi definiti generativi, in grado di: simulare funzioni cognitive tipicamente umane, migliorandone i processi decisionali; ottimizzare operazioni; consentire un risparmio di tempo, analizzando innumerevoli quantità di dati ed identificando schemi che potrebbero sfuggire agli esseri umani, in quanto basati su calcoli di probabilità della stessa sequenza del linguaggio e delle parole, fermo restando che sono comunque dipendenti dalla correttezza, dalla completezza e dalla bontà dei dati immagazzinati e messi a loro disposizione.¹⁴¹

L'AI Generativa, infatti, è diventata una realtà concreta, un potenziale senza precedenti, capace di ridefinire il nostro modo di vivere, di lavorare e di interagire gli uni con gli altri, di rivoluzionare interi settori; essa è un potente motore di crescita che, generando creazioni difficilmente distinguibili da quelle prodotte dall'intelligenza umana, solleva, al tempo stesso, numerosi interrogativi sulla natura della creatività e dell'intelligenza, sulla proprietà intellettuale, sulla protezione dei dati, sulla responsabilità per i contenuti generati e sulla conformità normativa.

¹³⁹M. R. Iovinella, *A cosa servono le persone nel regno dell'intelligenza artificiale?* <https://www.wired.it/attualita/tech/2019/03/13/intelligenza-artificiale-persone/>

¹⁴⁰M. Fiscaro, *Intelligenza artificiale, definizione mutevole. La muta definizione di intelligenza artificiale dal 1956 ad oggi*, 2023. <https://it.linkedin.com/pulse/la-muta-definizione-di-intelligenza-artificiale-dal-1956-fiscaro>

¹⁴¹C. Morelli, *Intelligenza Artificiale. Essere avvocati nell'era di ChatGPT*, Maggioli Editore.

“Occorre partire dalla constatazione che l’Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence), rappresenta una delle tecnologie emergenti più promettenti del nostro tempo, uno strumento dall’enorme potenziale, in grado di migliorare la nostra efficienza, di incrementare la produttività, nonché di rivoluzionare la nostra vita quotidiana”¹⁴². Secondo la definizione fornita nella Comunicazione della Commissione europea del 2018 (Communication Artificial Intelligence for Europe), “l’AI si riferisce a sistemi che mostrano un comportamento intelligente, che sanno analizzare il loro ambiente e agire – con un certo grado di autonomia – per raggiungere obiettivi specifici”¹⁴³. In altre parole, l’intelligenza artificiale consiste nell’abilità di una macchina¹⁴⁴ di mostrare capacità umane, quali l’apprendimento, il ragionamento, la creatività e la pianificazione: si tratta, quindi, di sistemi intelligenti, in grado di adattare il loro comportamento sulla base degli effetti delle azioni precedentemente inoculate. In particolare, le capacità tipiche dell’essere umano, riguardanti la comprensione e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP – Natural Language Processing) e delle immagini (Image Processing), vengono in qualche modo “sintetizzate” nell’AI. Ciò avviene tramite la ricezione di dati, preparati e raccolti, mediante sensori da parte di un computer che, una volta processati, risponde lavorando in autonomia.¹⁴⁵

¹⁴²L. Floridi, F. Cabitza, *L’Intelligenza artificiale, l’uso delle nuove macchine*, Milano, 2021, 9 ss., in cui viene richiamata la nota espressione: «*Artificial Intelligence (AI) is one of the most transformative forces of our time, and is bound to alter the fabric of society*» presente nella bozza delle Ethics Guidelines for Trust-worthy AI, pubblicata il 18 dicembre 2018.

¹⁴³ Communication on artificial intelligence for Europa, n. 237, *AI refers to systems that display intelligent behaviour by analysing their environment and taking action – with some degree of autonomy – to achieve specific goals*, aprile 2018.

¹⁴⁴ A. Turing è il padre dell’informatica moderna e mostrò il suo talento al Dartmouth College, al cui convegno presero parte i maggiori esponenti dell’informatica, ponendo l’attenzione sull’AI e sugli sviluppi futuri. Già nel 1936 aveva posto le basi per i concetti di calcolabilità, computabilità e la macchina di Turing. Negli anni Cinquanta del secolo scorso, infatti, venne pubblicato l’articolo intitolato *Computing machinery and intelligence*, in cui proponeva quello che sarebbe divenuto noto come test di Turing, nonché il criterio per determinare se una macchina sia in grado di esibire un comportamento intelligente. Per un approfondimento circa le riflessioni di Turing si segnala la lettura di Turing, *Computing machinery and intelligence*, in Internet Archive, 1950, archiviato il 2 luglio 2008, 433 – 460. Nell’articolo, Turing spiega il suo concetto di macchina intelligente asserendo che una macchina è intelligente se è in grado di concatenare idee ed esprimerle. A ben vedere: “*Secondo la forma più estrema di questa opinione, il solo modo per cui si potrebbe essere sicuri che una macchina pensa è quello di essere la macchina stessa e sentire se si stesse pensando. (...) Allo stesso modo, la sola via per sapere che un uomo pensa è quello di essere quell’uomo in particolare. (...) Probabilmente A crederà “A pensa, mentre B no”, mentre per B è l’esatto opposto “B pensa, ma A no”. Invece di discutere in continuazione su questo punto, è normale attenersi alla educata convenzione che ognuno pensi*”.

¹⁴⁵ Communication on artificial intelligence for Europe, n. 237, *AI refers to systems that display intelligent behaviour by analysing their environment and taking action – with some degree of autonomy – to achieve specific goals*, aprile 2018.

Giovanni Sartor¹⁴⁶, rilevante giurista italiano, esperto di diritto dell'informatica, snocciolando tutte le questioni critiche, come diritto d'autore, *privacy* e trasparenza, ha analizzato l'interazione tra AI e norme giuridiche, proponendo un approccio in grado di combinare il diritto tradizionale con nuovi principi regolatori per le macchine intelligenti e sottolineando l'importanza di distinguere tra AI come strumento e AI come “*agente*”¹⁴⁷, al fine di poter definire correttamente responsabilità e diritti.

È necessario, pertanto, partire dalla constatazione di fatto che l'intelligenza artificiale è sempre più presente nella nostra vita quotidiana – oltre che nella narrazione sul presente e sul futuro – e che sta rivoluzionando il modo in cui gestiamo molte attività, in virtù delle sue potenzialità nell'analisi di grandi quantità di dati e del suo utilizzo per automatizzare alcuni processi, anche decisionali; da qui il bisogno di considerarla come una disciplina che entra in contatto con tutte le altre aree del sapere, interagendo con le stesse e spesso sostituendosi integralmente.

Sartor approfondisce la relazione tra AI e diritto, sotto due prospettive: quella del diritto applicato all'AI e quella dei sistemi di AI applicati al diritto, ciò che lo stesso definisce come il *diritto dell'AI* e l'*uso giuridico dell'AI*¹⁴⁸.

Nel primo caso, è importante che una legislazione tenga conto degli sviluppi dei sistemi di AI e ne regolamenti l'utilizzo. In tale ottica, giuristi e legislatori devono riflettere: rispetto a questioni inerenti il diritto d'autore, su chi si identifica come titolare dei diritti derivanti dai prodotti generati dall'AI; rispetto, invece, a questioni inerenti la *privacy*, su come garantire un uso corretto e la relativa protezione dei dati personali da parte dei sistemi di intelligenza artificiale; rispetto, infine, a questioni inerenti alla trasparenza, su come dimostrare che le decisioni prese dai sistemi di AI siano corrette.

Per il secondo aspetto, relativo agli usi giuridici dei sistemi di AI, invece, Sartor tratta delle *tecniche di apprendimento automatico applicate al diritto*¹⁴⁹ (il *database* della giurisprudenza non comprende solo le leggi, ma anche i casi

¹⁴⁶ G. Sartor, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Giappichelli 2022.

¹⁴⁷ A. Gutowskka, *Cosa sono gli agenti AI?*, IBM, 2024. <https://www.ibm.com/it-it/think/topics/ai-agents>

¹⁴⁸ G. Sartor, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Giappichelli 2022.

¹⁴⁹ G. Sartor, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Giappichelli 2022.

giudiziari che le applicano) e della cosiddetta *giustizia predittiva*¹⁵⁰, ossia di quei sistemi in grado di predire aspetti rilevanti delle decisioni giuridiche.

Non bisogna dimenticare che la legge, nella sua applicazione, sottende delle connotazioni umane che l'intelligenza, in quanto artificiale, non sempre mette in atto nei suoi processi.

A tal punto, è rilevante sollevare la questione su come garantire la conformità dell'intelligenza artificiale alle leggi, considerando, in maniera imprescindibile, le implicazioni etiche e giuridiche relative alla *privacy* e alla protezione dei dati. L'intelligenza artificiale richiede grandi quantità di dati per funzionare correttamente, il che potrebbe comportare la raccolta e la conservazione di informazioni personali sensibili. Allora ci si chiede: chi possiede questi dati, chi ha il diritto di accedervi e come possono essere utilizzati.

La gestione di una tale sfida richiede, inesorabilmente, la definizione di un quadro giuridico chiaro e coerente per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel campo diritto, così come negli altri campi, che, in maniera pressoché univoca, definisca gli standard di sicurezza e *privacy* per l'utilizzo dell'AI, l'attribuzione di responsabilità in caso di errori e violazioni delle norme etiche, e la creazione di un sistema di regolamentazione per l'utilizzo dell'AI nel sistema giuridico.

¹⁵⁰ G. Sartor, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Giappichelli 2022.

3.4 Etica, tecnologia e diritto: una governance condivisa

I *social media*, col tempo, hanno dato vita a numerosi dibattiti, dai quali è emersa più volte la necessità di una *governance* in grado di connettere tra loro: etica; tecnologia e diritto.

Tale riflessione è rafforzata proprio dalla continua e rapida evoluzione di tali strumenti digitali, in grado di incidere sui diritti fondamentali e in particolare sul diritto dell'informazione e sulla comunicazione.

Mossa da questa visione, la Corte Europea stessa, in merito all'intelligenza artificiale (AI), strumento in grado di incidere ed alimentare la maggior parte dei *social media*, ha riconosciuto tre pilasti per considerare affidabile uno sviluppo tecnologico: legalità; eticità e robustezza¹⁵¹.

La legalità presuppone il rispetto delle leggi, sia a livello nazionale, sia internazionale, contrastando, in questo modo, l'utilizzo improprio dell'AI, capace di violare i diritti umani; l'eticità include valori comuni in grado di dar vita ad un'etica condivisa, tra i quali l'autonomia, l'equità e la giustizia; la robustezza intesa quale capacità tecnica dei sistemi di funzionare in modo sicuro, restringendo il margine d'errore¹⁵².

La moderazione dei contenuti è fondamentale per il mantenimento degli standard etici. Le piattaforme faticano a bilanciare la libertà di espressione con la rimozione di contenuti dannosi come l'incitamento all'odio ed alle molestie. Sempre più

¹⁵¹ G. Olivato, *UE – Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale- Orientamenti etici per un'AI affidabile*. Anno 2018, BioDiritto, <https://www.biodiritto.org/AI-Legal-Atlas/AI-Docs/UE-Gruppo-di-esperti-ad-alto-livello-sull-intelligenza-artificiale-Orientamenti-etici-per-un-IA-affidabile>

¹⁵²L. Palazzani, *Le tecnologie emergenti: le sfide etiche della tecnoscienza*. Palazzani_Le tecnologie emergenti le sfide etiche della tecnoscienza.pdf - Orientamenti etici per un'AI affidabile

spesso, i sistemi di intelligenza artificiale vengono impiegati per la moderazione, ma questi sistemi introducono sfide in termini di trasparenza, responsabilità e pregiudizi¹⁵³.

I *social media* sono stati in grado di comportare cambiamenti in numerosi campi, tra i quali anche quello della comunicazione scientifica, si è avuto, infatti una rivoluzione nella pubblicazione della ricerca e la diffusione dei risultati tra i ricercatori e il pubblico in generale. Ruolo di spessore, in tale panorama, è ricoperto dalle dimensioni etiche della comunicazione della scienza, capaci di far acquisite credibilità e affidabilità dei dati e delle informazioni. I social media hanno ricoperto, in tempi di crisi, un ruolo essenziale, esempio recente è stato dato durante la pandemia di COVID-19.¹⁵⁴

La presenza dell'aspetto etico nell'utilizzo dei social media rende, quest'ultimi, strumenti in grado di rafforzare la figura dell'individuo. Essi, infatti, possono dar vita a società inclusive, incoraggiando l'iterazione tra i vari gruppi di utenti. In questo modo, i social media, diventano uno strumento indispensabile per un dialogo innovativo.

Le sfide etiche che circondano i social media rimangono molteplici e profondamente significative per i diritti individuali, la coesione sociale e le istituzioni democratiche. Al centro di queste sfide c'è il paradosso tra libertà e danno: bilanciare il libero scambio di informazioni con l'urgente necessità di proteggere gli utenti da disinformazione, pregiudizi algoritmici, violazioni della privacy e manipolazione politica¹⁵⁵.

Per migliorare effettivamente l'efficacia del sistema giuridico, bisogna interagire con i sistemi di intelligenza artificiale e non demandargli completamente decisioni,

¹⁵³G. P. Macri, *La responsabilità nell'era dell'IA: nuovi scenari di innovazione e controllo, Algoritmi e decisioni umane si intrecciano in un nuovo scenario tecnologico. L'innovazione digitale costringe a ripensare i meccanismi di attribuzione delle responsabilità, aprendo prospettive inedite di collaborazione e controllo.* Agenda Digitale, 28 novembre 2024, <https://www.agendadigitale.eu/sanita/la-responsabilita-nellera-dellia-nuovi-scenari-di-innovazione-e-controllo/>

¹⁵⁴ L. Marin, Three contextual dimensions of information on social media: lessons learned from the COVID-19 infodemic, *Ethics and Information Technology*, 26 Agosto 2020.

¹⁵⁵ B. Cacopardo, *Implicazioni etiche e sfide professionali nell'utilizzo di tecnologie digitali nei servizi sociali*, riviste digitali. <https://rivistedigitali.erickson.it/studi-ricerche-lavoro-sociale/it/visualizza/pdf/646>

la soluzione dell'*impasse* etico risiede – come spesso accade – nella supervisione umana¹⁵⁶.

Bisogna assolutamente evitare l'antropomorfizzazione dell'intelligenza artificiale, attribuendogli la capacità di prendere autonomamente decisioni e di raggiungere obiettivi propri; tale prospettiva diventa fuorviante, nonché pericolosa, perché l'AI non è una forza autonoma, essa agisce esclusivamente in base agli algoritmi progettati dagli esseri umani.

È indispensabile garantire l'utilizzo delle tecnologie di AI in modo equo e sicuro, responsabile e trasparente, evitando conseguenze potenzialmente devastanti, come manipolazioni dei comportamenti umani, amplificazioni delle disuguaglianze sociali ed economiche, nonché discriminazioni algoritmiche, con pregiudizi impliciti.

L'economista Stefano Zamagni, nel suo articolo sull'intelligenza artificiale, afferma che *“Ciò verso cui si vuole tendere è l'artificializzazione dell'uomo e, al tempo stesso, l'antropomorfizzazione della macchina”*¹⁵⁷.

¹⁵⁶ G. Marino, *Luci ed ombre dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nel sistema giuridico italiano. L'introduzione dell'AI nella giustizia deve essere vista come un'opportunità per affrontare alcune delle criticità storiche del sistema e va gestita con cautela e gradualità*, 9 gennaio 2025, Altalex. <https://www.altalex.com/documents/news/2025/01/09/luci-ombre-applicazione-intelligenza-artificiale-sistema-giuridico-italiano>

¹⁵⁷ S. Zamagni, *Intelligenza artificiale: “si vuole tendere all'artificializzazione dell'uomo”*, pubblicato da Vita pastorale.

Considerazioni conclusive

Quanto analizzato in questo elaborato ha fatto emergere in modo chiaro come i social media abbiano assunto il ruolo di protagonisti indiscussi della società contemporanea. I social, infatti, sono stati in grado di modificare in profondità il modo in cui le persone comunicano, si informano e partecipano alla vita collettiva, introducendo dinamiche del tutto nuove.

Grazie alla loro capacità di creare connessioni, di dare voce a istanze sociali e politiche, di diffondere rapidamente informazioni, essi sono diventati strumenti di straordinaria potenza. Tuttavia, purtroppo, tale potenza non è neutra e porta con sé una serie di rischi che non possono essere ignorati, perché capaci di dar luogo a problematiche di grande spessore.

Sul piano sociale e culturale, i social media hanno favorito una democratizzazione dell'accesso all'informazione e della possibilità di esprimersi, ma al contempo hanno amplificato fenomeni negativi come la polarizzazione, la diffusione di *fake news* e la nascita di nuove forme di esclusione e dipendenza digitale.

Sul piano giuridico, si è reso necessario ridefinire categorie fondamentali quali la libertà di espressione, la tutela della dignità umana e la protezione dei dati personali, in un contesto in cui le tecnologie digitali si sviluppano con una velocità che supera la capacità degli Stati di poterla regolamentare.

L'analisi del quadro normativo ha messo in evidenza come l'Unione Europea stia cercando di porsi come attore guida in questo processo, attraverso strumenti come il *GDPR*, volto a garantire la protezione dei dati personali, e il *Digital Services Act*, che mira a responsabilizzare le piattaforme digitali nella gestione dei contenuti e nella tutela degli utenti.

Si tratta di passi significativi, che pongono l'accento su una visione equilibrata del digitale, in cui libertà e responsabilità, innovazione e diritti possano coesistere. Tuttavia, le sfide restano molteplici: il contrasto all'*hate speech*, la lotta alla disinformazione, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, la necessità di un'educazione digitale diffusa che renda i cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri nello spazio virtuale.

Un aspetto emerso con forza è che la sola regolamentazione normativa, seppur fondamentale, non è sufficiente.

Accanto alle leggi, è indispensabile promuovere una cultura della responsabilità e dell'etica digitale. Gli utenti, infatti, non possono essere considerati meri destinatari passivi delle regole, ma attori consapevoli chiamati a esercitare la propria libertà di espressione nel rispetto della dignità altrui e del bene comune. Le piattaforme, a loro volta, devono assumere un ruolo attivo nella creazione di un ambiente sicuro, trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali, evitando di concentrarsi esclusivamente sulla logica del profitto.

In prospettiva futura, la vera sfida consisterà nel trovare un equilibrio tra l'inesorabile avanzata delle tecnologie e la tutela dei valori fondamentali della convivenza democratica. L'intelligenza artificiale generativa, ad esempio, apre scenari ancora inesplorati che richiedono una riflessione giuridica e filosofica profonda, affinché l'innovazione non comprometta, bensì rafforzi i diritti della persona.

Sarà necessario sviluppare una *governance* multilivello, che coinvolga istituzioni, imprese, società civile e cittadini, capace di regolare lo spazio digitale in modo inclusivo e sostenibile.

In conclusione, i *social media* rappresentano una delle sfide più complesse e affascinanti del nostro tempo.

Essi possono essere al tempo stesso strumenti di emancipazione e di oppressione, di inclusione e di esclusione, di progresso e di regressione. La differenza dipenderà dalla capacità delle società contemporanee di governarli in maniera consapevole ed equilibrata.

Il diritto, lungi dall'essere un freno, può costituire la bussola necessaria per orientare tale processo, assicurando che l'innovazione tecnologica sia sempre posta al servizio dell'uomo e della comunità.

Bibliografia:

- A. Barsanti, #METOO: *A quattro anni dalla nascita del movimento, ecco perché non dovremmo smetterne di parlarne*. Giornale internazionale della donna, <https://www.thewom.it/attualita/me-too-storia> 22 novembre 2021.
- A. Ciancio, *Il pluralismo alla prova nuovi mezzi di comunicazione*, Torino, 2012, 31,
- A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Milano 2020.
- A. Greco, *Articolo 15 Costituzione: spiegazione e commento*, La legge per tutti, 7 dicembre 2021. https://www.laleggepertutti.it/536132_articolo-15-costituzione-spiegazione-e-commento#google_vignette
- A. Gutowskka, *Cosa sono gli agenti AI?*, IBM, 2024. <https://www.ibm.com/it-it/think/topics/ai-agents>
- A. La Tona, *La Netiquette: il Bon Ton del Web*, L'importanza della Media Education, HZ, 20 luglio 2021, <https://www.horizonpsytech.com/2021/07/20/la-netiquette-il-bon-ton-del-web/>
- A. LUCARELLI, *Nuovi mezzi di comunicazione, assetti imprenditoriali e soggettività politica*, Relazione alla Presentazione del libro
- A. Minini, *Intelligenza artificiale in breve*. <https://www.andreaminini.com/ai/>
- A. Nuggets, *Globalizzazione economica politica e culturale. Appunto di sociologia sulla globalizzazione, cos'è, quali sono i suoi effetti sulla società e l'individuo, posizioni critiche*. Skuola.net, <https://www.skuola.net/sociologia/globalizzazione-economica-politica-culturale.html>
- A. Papa, *Democrazia della comunicazione e formazione dell'opinione pubblica in Federalismi.it*, 2017, 1.
- A. Simoncini, *"Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Il ruolo delle autorità indipendenti."* Giappichelli, 2023.
- A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, in Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, cit., 171.

- A. Turing, Computing machinery and intelligence, in Internet Archive, 1950, archiviato il 2 luglio 2008, 433 – 460.
- Altalex, *IP, IT E DATA PROTECTION. Art. 5 GDPR – Principi applicabili al trattamento di dati personali. Regolamento UE 2016/679, art. 5.*
- Art. 17 CEDU. Divieto dell'abuso di diritto. <https://www.mondodiritto.it/normativa/convenzione-europea-dei-diritti-dell-uomo/art-17-cedu--divieto-dell-abuso-di-diritto.html>
- Art. 21 Cost. <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-21>
- Art. 3 Costituzione <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3>
- Art. 32 Cost., <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-32>
- Art. 33 Cost, <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-33>
- Art. 34 Cost, <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-34>
- Art. 38 Cost, <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-38>
- Articolo 1 Cost., <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-1>
- Articolo 11 - *Libertà di espressione e d'informazione* <https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/11-liberta-di-espressione-e-dinformazione-1>.
- Articolo 15 Costituzione, Dispositivo dell'art. 15 Costituzione <https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-i/art15.html>
- Articolo 2 Cost, <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-2>
- Articolo 21 Costituzione, <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-21>
- B. Cacopardo, *Implicazioni etiche e sfide professionali nell'utilizzo di tecnologie digitali nei servizi sociali*, riviste digitali. <https://rivistedigitali.erickson.it/studi-ricerche-lavoro-sociale/it/visualizza/pdf/646>
- B. Calderini, *Digital Services Act: cos'è e cosa prevede la legge europea sui servizi digitali*, Agenda Digitale, 16 aprile 2025, <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/digital-services-act-cos-e-cosa-prevede-la-legge-europea-sui-servizi-digitali/>
- *Beizaras and Levickas v. Lithuania (ricorso no. 41288/15)*. <https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/932-beizaras-e-levickas-c-lituania-n-41288-15-corte-edu-seconda-sezione-14-gennaio-2020>
- Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. Yale University Press.
- C. Bo, *DSA: Il nuovo sistema dei "Trusted Flagggers" nel sistema piramidale degli obblighi delle piattaforme*, Studio Previti, 18 gennaio 2023. <https://www.previti.it/dsa-il-nuovo-sistema-dei-trusted-flagggers-nel-sistema-piramidale-degli-obblighi-delle-piattaforme>

- C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 27
- C. Morelli, *Intelligenza Artificiale. Essere avvocati nell'era di ChatGPT*, Maggioli Editore.
- C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, p. 12;
- Commissione europea, *Aumentare la responsabilità delle piattaforme online*, 10 settembre 2025, stato dell'unione https://commission.europa.eu/topics/countering-information-manipulation/strengthening-online-platforms-responsibility_it
- Communication on artificial intelligence for Europa, n. 237, *AI refers to systems that display intelligent behaviour by analysing their environment and taking action – with some degree of autonomy – to achieve specific goals*, aprile 2018.
- Conclusioni del Consiglio sull'empowerment digitale per la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali nell'era digitale. Conclusioni del Consiglio (20 ottobre 2023) <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14309-2023-INIT/it/pdf>
- Consiglio dell'Unione Europea, *Il Consiglio definisce una visione per la tutela dei diritti fondamentali nel mondo digitale*, Comunicato stampa, Consiglio Europeo, 20 ottobre 2023. <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/10/20/council-sets-out-vision-for-protecting-fundamental-rights-in-the-digital-world/>
- *Consolidated text: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)*. EUR-lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04/eng?utm_source=chatgpt.com
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006).
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/european-convention-on-human-rights-echr.html>
- Corte cost., sent. n. 9 del 1965; successivamente, la Corte costituzionale ha anche precisato che il diritto previsto dall'articolo 21 Cost. è “il più alto, forse” dei “diritti primari e fondamentali” sanciti dalla Costituzione (sent. n. 168 del 1971).
- CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida sull'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida_cedu_articolo10.pdf
- Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2019)10 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 21 November 2020, Developing and promoting digital citizenship education, p. 9
- D. Cagnin, *Effetti dei social media nel comportamento umano*, Bizen, 3 agosto 2022, <https://blog.bizen.it/come-social-media-influenzano-comportamenti/>
- D'Aloia, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Giappichelli, 2020
- *Digital Service Act: Lo stato dei lavori su responsabilità dei contenuti online*, 14/10/2020, Federazione industria musicale italiana, <https://www.fimi.it/blog/digital-service-act-lo-stato-dei-lavori-su-responsabilita-delle-piattaforme-e-futuro-dei-contenuti-online/>

- Digitalizzazione dei processi, *C'era una volta un Social Media: la storia e l'evoluzione. La storia dei Social Media: dal passato al presente*, Quixconsulting, 23 agosto 2018, <https://www.quixconsulting.com/cera-una-volta-un-social-media-la-storia-e-levoluzione>
- Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009L0140>
- E. ZAMPETTI, Lo Stato verso l'automazione cit., p. 5, che ragiona del “futuribile”, cioè della interdipendenza di futuro e di possibile, e della responsabilità dei pubblici poteri dinanzi a “innovazioni che sono destinate a coinvolgere tutte le componenti della collettività nazionale”.
- *Erbakan c. Turquie (ricorso no 59405/00)*. Cfr., *Handyside v. The United Kingdom (ricorso no. 5493/72) e Gündüz v. Turkey (ricorso no. 35071/97)*. [https://it.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210IT714G0&p=Erbakan+c.+Turquie+\(ricorso+no+59405%2F00\).+Cfr.%2C+Handyside+v.+The+United+Kingdom+\(ricorso+no.+5493%2F72\)+e+G%C3%BCnd%C3%BCz+v.+Turkey+\(ricorso+no.+35071%2F97\)](https://it.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210IT714G0&p=Erbakan+c.+Turquie+(ricorso+no+59405%2F00).+Cfr.%2C+Handyside+v.+The+United+Kingdom+(ricorso+no.+5493%2F72)+e+G%C3%BCnd%C3%BCz+v.+Turkey+(ricorso+no.+35071%2F97)).
- *Estensione dell'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 «Estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio» (2023/2068(INI)) (C/2024/5733)*, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202405733
- F. Caccavello, Dalle basi al futuro: l'accessibilità nel 2025 e oltre, ma coi piedi per terra, IWA Italy, 7 gennaio 2025, <https://webaccessibile.org/approfondimenti/dalle-basi-al-futuro-laccessibilita-nel-2025-e-oltre-ma-coi-piedi-per-terra/>
- F. Casarosa, *L'approccio normativo europeo verso il discorso dell'odio online: l'equilibrio fra un sistema di “enforcement” efficiente ed efficace e la tutela della libertà di espressione*, *Questione giustizia*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-approccio-normativo-europeo-verso-il-discorso-dell-odio-online-l-equilibrio-fra-un-sistema-di-enforcement-efficiente-ed-efficace-e-la-tutela-della-liberta-di-espressione>
- F. Casarosa, *Libertà di espressione e contrasto ai discorsi d'odio, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “E-LEARNING NATIONAL ACTIVE CHARTER TRAINING (E-NACT)” FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION FUNDAMENTAL RIGHTS&CITIZENSHIP PROGRAMME*. https://cjc.eui.eu/wp-content/uploads/2020/05/eNACT_Handbook_Italian-version_FReedom-of-expression.pdf
- F. Pizzetti, *La protezione dei dati personali nell'era digitale*, Giuffrè, 2020

- FasterCapital, *Abbracciare il cambiamento come l'empowerment digitale sta rimodellando il panorama aziendale*, 21 aprile 2025, <https://fastercapital.com/it/contenuto/Abbracciare-il-cambiamento--come-l-empowerment-digitale-sta-rimodellando-il-panorama-aziendale.html>
- *FridaysForFuture*, Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Fridays_for_Future
- G. Aprile, *Il commercio elettronico secondo la Direttiva 2000/31/CE*, *SalvisJuribus*, 29 giugno 2024, <https://www.salvisjuribus.it/il-commercio-elettronico-secondo-la-direttiva-2000-31-ce/>
- G. Arena, *Amministrazione e società. Il nuovo cittadino*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 1, 2017, pp. 43-55; e il più recente v. ID., *Cittadini si diventa. Come produrre senso civico e nuovo capitale sociale*, in *Diritto Pubblico*, n. 1, 2023, pp. 61-72
- G. Bailone, *Hegel: La preferazione alla fenomenologia dello spirito*, *Teorici*, <https://www.homolaicus.com/teorici/hegel/hegel10.htm>
- G. Barbetti, *La libertà di espressione nella Costituzione: introduzione all'articolo 21*, 7 settembre 2025. In *iusItinere*, <https://iusinitinere.it/la-liberta-di-espressione-nella-constituzione-introduzione-allarticolo-21/>
- G. De Lucia, *Art. 21 Cost: la libera manifestazione del pensiero. Analizziamo uno dei diritti più importanti della nostra democrazia, stabilito dall'art. 21 Cost.: la libera manifestazione del pensiero e i suoi limiti*. 8 giugno 2020, <https://www.dirittoconsenso.it/2020/06/08/art-21-cost-libera-manifestazione-pensiero/>
- G. De Minico, *La libertà di informazione nell'era digitale*, Editoriale Scientifica, 2019
- G. DE MINICO, *Libertà in rete. Libertà dalla rete*, Giappichelli, Torino, 2020.
- G. Fiore, *Il ruolo dei social media nella società moderna. Come i social media influenzano comunicazione, economia, cultura e politica nell'era digitale*, 24 novembre 2024, *PantareiNews*, https://www.pantareinews.com/ruolo-dei-social-media-nella-societa/73928/#google_vignette
- G. Marino, *Luci ed ombre dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nel sistema giuridico italiano. L'introduzione dell'AI nella giustizia deve essere vista come un'opportunità per affrontare alcune delle criticità storiche del sistema e va gestita con cautela e gradualità*, 9 gennaio 2025, *Altalex*, <https://www.altalex.com/documents/news/2025/01/09/luci-ombre-applicazione-intelligenza-artificiale-sistema-giuridico-italiano>
- G. Nicastro, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, maggio 2015. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf
- G. Olivato, *UE – Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale- Orientamenti etici per un'AI affidabile*. Anno 2018, *BioDiritto*, <https://www.biodiritto.org/AI-Legal-Atlas/AI-Docs/UE-Gruppo-di-esperti-ad-alto-livello-sull-intelligenza-artificiale-Orientamenti-etici-per-un-IA-affidabile>

- G. P. Macrì, *La responsabilità nell'era dell'IA: nuovi scenari di innovazione e controllo, Algoritmi e decisioni umane si intrecciano in un nuovo scenario tecnologico. L'innovazione digitale costringe a ripensare i meccanismi di attribuzione delle responsabilità, aprendo prospettive inedite di collaborazione e controllo.* Agenda Digitale, 28 novembre 2024, <https://www.agendadigitale.eu/sanita/la-responsabilita-nellera-dellia-nuovi-scenari-di-innovazione-e-controllo/>
- G. Sartor, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Giappichelli 2022.
- *Garaudy v. France (ricorso no. 65831/01).* <https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/883-garaudy-c-francia-dec-n-65831-01-corte-edu-quarta-sezione-24-giugno-2003>
- Generazioni Connesse, *Hate speech, cos'è e come difendersi dall'odio online. Hate speech, di che si tratta e come riconoscere i leoni da tastiera: scopri come difenderti se sei vittima di odio online.* Skuola.net, 17 gennaio 2020 In collaborazione <https://www.skuola.net/news/social-trend/hate-speech-come-difendersi.html>
- *Il dualismo digitale è la convinzione che online e offline siano realtà separate e distinte. I dualisti digitali vedono i contenuti digitali come parte di un mondo "virtuale" separato da un mondo "reale" trovato nello spazio fisico.* *La fine del dualismo digitale,* <https://inneco.it/la-fine-del-dualismo-digitale/>, 22 giugno 2022.
- Innova, Consulenza e formazione, *Privacy e social Network. La privacy ai tempi dei social network,* [innovazioe.it https://www.innovaformazione.it/privacy-social-network/?srsltid=AfmBOorbmxzRh3myzOzqEi1ihtSN0SIrG17TV5LwP65gAltYLn-vkDddINKMAIL](https://www.innovaformazione.it/privacy-social-network/?srsltid=AfmBOorbmxzRh3myzOzqEi1ihtSN0SIrG17TV5LwP65gAltYLn-vkDddINKMAIL)
- J. Kaplan. *Intelligenza artificiale- Guida al futuro prossimo.* Roma: Luiss University Press. 2017. Jerry Kaplan *Fellow del Center for legal informatics, professore di storia e filosofia dell'intelligenza artificiale, Dipartimento di computer science, Stanford university* Dicembre 2017.
- Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century.* MIT Press.
- L. Califano, *La libertà di manifestazione del pensiero... in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network,* [federalismi.it,](https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/anno-2021/Novembre/doc-califano.pdf) 17 novembre 2021, <https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/anno-2021/Novembre/doc-califano.pdf>
- L. Floridi, F. Cabitza, *L'Intelligenza artificiale, l'uso delle nuove macchine,* Milano, 2021, 9
- L. Floridi, *La disinformazione nell'era digitale,* Il Mulino, 2020
- L. G. BAGLIONI, *Per una nuova definizione di cittadinanza. Note sociologiche essenziali,* Vita e Pensiero – pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro cuore, Gennaio – Marzo 2020

- L. La Via, *Diritto alla libertà di espressione e i suoi limiti. Questo lavoro esplora il concetto di libertà di espressione e le sue limitazioni, con particolare attenzione al fenomeno della “cancel culture”*. Diritto.it <https://www.diritto.it/diritto-alla-liberta-di-espressione-e-i-suoi-limiti/>
- L. Marin, Three contextual dimensions of information on social media: lessons learned from the COVID-19 infodemic, *Ethics and Information Technology*, 26 Agosto 2020.
- L. Palazzani, *Le tecnologie emergenti: le sfide etiche della tecnoscienza*. Palazzani_Le tecnologie emergenti le sfide etiche della tecnoscienza.pdf - Orientamenti etici per un'AI affidabile
- L. Puliti, *Black Lives Matter: origini, storia e controversie del BLM*, <https://www.viaggi-usa.it/black-lives-matter/> Novembre 15, 2024
- L. Pescatore, Le discriminazioni vietate dall'articolo 3 della nostra costituzione, Diritto.net, 6 novembre 2023, <https://www.diritto.net/discriminazioni-vietate-dallarticolo-3-della-costituzione/>
- *Libertà di manifestazione del pensiero*, Treccani, Enciclopedia on line, <https://www.treccani.it/enciclopedia/liberta-di-manifestazione-del-pensiero/>
- M. Betzu, *I baroni del digitale*, Napoli, 2022, 92 ss.
- M. Candore, *Libertà di espressione e manifestazione del pensiero*, Diritto.net, 11 novembre 2023. <https://www.diritto.net/liberta-di-espressione-e-manifestazione-del-pensiero/>
- M. D. Di Vito, *La protezione dei diritti nell'era digitale: tratti essenziali e capisaldi normativi. Lo sviluppo in termini pandigitali della rete Internet è uno dei fattori che hanno portato la “questione privacy” al centro del dibattito politico, sociale e giuridico degli ultimi decenni*. Altalex, 12 agosto 2020, <https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/12/protezione-dei-diritti-nell-era-digitale-tratti-essenziali-e-capisaldi-normativi>
- M. Ferrara, *Il medium è il messaggio, il villaggio globale, media caldi e media freddi: le teorie di McLuhan ancora oggi attuali* Mar 4, 2025 | *Pionieri e visionari*, <https://blog.uniecampus.it/2025/03/04/il-medium-e-il-messaggio-villaggio-globale-media-caldi-media-freddi-perche-le-teorie-di-marshall-mcluhan-sono-ancora-oggi-attuali/>
- M. Fiscaro, *Intelligenza artificiale, definizione mutevole. La muta definizione di intelligenza artificiale dal 1956 ad oggi*, 2023. <https://it.linkedin.com/pulse/la-muta-definizione-di-intelligenza-artificiale-dal-1956-fiscaro>
- M. Martorana, Social e privacy, tutte le regole post GDPR: usi vietati e leciti dei nostri dati. Utilizzi vietati e consentiti dei dati pubblicati su social network sulla base del GDPR. Limiti della finalità del trattamento fissati anche dal Garante privacy. Tutto quello che c'è da sapere. Agenda digitale, 24 aprile 2019, <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/social-e-privacy-tutte-le-regole-post-gdpr-usi-vietati-e-leciti-dei-nostri-dati/>

- M. McLuhan, *Understanding Media* (in italiano *Gli strumenti del comunicare*), Il Saggiatore, 2008. https://it.wikipedia.org/wiki/Gli_strumenti_del_comunicare.
- M. R. Iovinella, *A cosa servono le persone nel regno dell'intelligenza artificiale?* <https://www.wired.it/attualita/tech/2019/03/13/intelligenza-artificiale-persone/>
- M. Warschauer, (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.
- *M'Bala M'Bala v. France (ricorso no. 25239/13)* <https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/880-m-bala-m-bala-c-francia-dec-n-25239-13-corte-edu-quinta-sezione-20-ottobre-2015>
- Multitasking: cos'è, tra stress e benefici. Sant'Agostino Psiche, *Essere multitasking significa riuscire a fare più cose contemporaneamente. Ma è davvero un obiettivo auspicabile? E si possono realmente portare avanti più attività in contemporanea?* <https://www.santagostino.it/magazine-psiche/multitasking/>, 4 settembre 2024
- N. Matteucci, *La protezione della riservatezza nella società informatica, (a cura di), Privacy e banche dei dati*, Bologna, 1981, 37 ss. (ora in ID., *Informatica diritto e società*, 2a ed., Milano, 1992, 173 ss.)
- N. Yavorska, *Come è cambiato il mondo con l'avvento dei social network*, Key4Biz, 5 marzo 2021, <https://www.key4biz.it/come-e-cambiato-il-mondo-con-lavvento-dei-social-network/348450/>
- Netiquette, Wikipedia, <https://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette>
- O. Pollicino, *Google rischia di "vestire" un ruolo para-costituzionale*, in *Il Sole24ore*, 14 maggio 2014.
- O. Spataro, *Diritti di partecipazione politica e piattaforme digitali, alcune riflessioni*, dirittifondamentali.it, 11 maggio 2022, <https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2022/05/O.-Spataro-DIRITTI-DI-PARTECIPAZIONE-POLITICA-E-PIATTAFORME-DIGITALI-ALCUNE-RIFLESSIONI.pdf>
- P. C. Rivoltella, *Media digitali e apprendimento: il ruolo dell'università nell'era della trasformazione digitale*, *Rivista di Ricerca e Didattica Digitale* #9 – Anno V – 2025 - ISSN 2785-3977. https://www.ecampusuniversitypress.it/wp-content/uploads/2025/07/RRDD9_25-02-Rivoltella.pdf
- P. Costanzo, *Ragiona di un "costituzionalismo tecnologico", dopo quello liberale e democratico. Il fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo*.
- P. E. Rozo Sordini, *La libertà di espressione nell'era digitale: disciplina internazionale e problematiche*, Working Paper N.52, Ottobre 2013. https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/wp_52_2013.pdf
- P. Lillo, *Diritti fondamentali e libertà della persona*, Terza Edizione, G.Giappichelli Editore- Torino,

https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9791221104653.pdf?srsId=AffmBOoqMpP9bAVOrtG_h_xtCCrA7sXwXxVx-HLvlQ3FSRYReTsvh_slF

- P. Pellegrini, *Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea articolo per articolo*, Art. 83, Il testo dei Trattati, 21 maggio 2021, <https://europaei.home.blog/2021/05/21/il-trattato-sul-funzionamento-dellunione-europea-articolo-per-articolo-art-83/>
- P. Tanzarella “*Media Laws*”, Rivista di diritto dei media Numero speciale I-2024
- P. Tullini, *Social network, libertà di espressione e lavoro*, Lavoro e diritti sociali, 12 luglio 2024, <https://www.giustiziainsieme.it/it/lavoro-e-diritti-sociali/3203-social-network-liberta-di-espressione-e-lavoro-patrizia-tullini>
- Parlamento europeo, Controllo democratico delle piattaforme dei social media e tutela dei diritti fondamentali, Plenaria- febbraio 2021. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679073/EPRS_ATA\(2021\)679073_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679073/EPRS_ATA(2021)679073_IT.pdf)
- Pilar Llop, ministra della Giustizia ad interim della Spagna
- Redazione Eti, *John Stuart Mill e la libertà di espressione*, 13 febbraio 2025, <https://www.epochtimes.it/john-stuart-mill-e-la-liberta-di-espressione-102900.html>
- Redazione LexTech Hub, *I principi fondamentali del GDPR*, Protection forum 2025, 5 febbraio 2025, <https://www.dataprotectionforum.eu/post/i-principi-fondamentali-del-gdpr>
- Redazioni studenti, *Cos'è il World Wide Web? Chi ha creato il web e quando? Traduzione del termine e tema su Internet. Caratteristiche e descrizione del WWW*, <https://www.studenti.it/cos-e-il-world-wide-web-significato-storia-e-caratteristiche.html>, 11 novembre 2020
- *REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO*
- S. De Dios Gonzalez, P. Grande Yeves, *Libertà di espressione: definizione e valore*, Lamenteèmeravigliosa, 18 febbraio 2023, <https://lamenteemeravigliosa.it/liberta-di-espressione-definizione-e-valore/>
- S. Rachiele, *La rete: tra rischi e opportunità. Era digitale: benefici e pericoli. Violazione della privacy, like addiction, effetti psicologici. Sensibilizzazione e prevenzione, sinergia e supporto*. Centro studi AFFIDO, <https://www.centrostudiaffido.it/articoli/rete-rischi-opportunita>
- S. Rodotà, *L'uomo nuovo di Internet*, <https://privacy.it/archivio/rodo20051028.html>
- S. Soliman, *Promuovi il tuo lavoro con una Comunicazione Etica: la Netiquette e la scrittura etica*, 6 novembre 2023, Studio aesse communication, <https://www.aessecommunication.it/comunicazione-etica-netiquette/>
- S. Zamagni, *Intelligenza artificiale: “si vuole tendere all'artificializzazione dell'uomo”*, pubblicato da Vita pastorale.
- *Social network: ansia e identità digitale*. https://thesis.unipd.it/bitstream/20.500.12608/10390/1/tesi_social_network_ansia_e_identit%c3%a0_digitale.pdf

- T. E. Frosini, *La Libertà informatica*: brevi note sull'attualità di una teoria giuridica* Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa"
- T.E. Frosini, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, cit., 465 ss.; v. anche C. Casonato, *Per una intelligenza artificiale costituzionalmente orientata*, in *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, cit., 131 ss.
- TecnoDigitale, *Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): cosa sono e come influenzano l'informatica*, ITD, 11 marzo 2025. https://informatecdigital.com/it/tecnologie-dell%27informazione-a/#google_vignette
- U. RUFFOLO, C. PINELLI, *I diritti nelle piattaforme*, Giappichelli, Torino, 2023, tenutasi a Napoli il 14 maggio 2024.
- V. de Ceglia. *È l'era dell'incontro tra gli atomi e i bit. Dal metaverso all'intelligenza artificiale generativa*, *Technology Vision 2023 anticipa le tendenze che segneranno il business nei prossimi anni Ma ci vuole un cambio di passo delle aziende. La Repubblica*, https://www.repubblica.it/dossier/economia/top-story/2023/06/28/news/e_lera_dellincontro_fra_gli_atomi_e_i_bit-405998976/, 28 giugno 2023.
- V. Frosini, *La dottrina della libertà informatica*.
- Wellmann, Berkowitz, 1988.
- N. Panato, *Le piattaforme come nuovo spazio pubblico: implicazioni per la sfera politica e sociale*, *Iusve team*, 22 giugno 2023 <https://www.culturedigitali.org/le-piattaforme-come-nuovo-spazio-pubblico-implicazioni-per-la-sfera-politica-e-sociale/>
- V. Lanzolla, *Il ruolo dei social media nella comunicazione pubblica in Italia*, *CyberMag*, 8 febbraio 2024. <https://cybermag.it/2024/02/08/il-ruolo-dei-social-media-nella-comunicazione-pubblica-in-italia/>
- Gabriele, *L'influenza dei social e le conseguenze. I social network sono vivi e vegeti e sempre più influenti*. Sole 24 ORE, <https://ilquotidianoinclassa.ilssole24ore.com/inchiesta-904/influenza-dei-social-e-le-conseguenze/>
- Corte Cost. 20 luglio 1990 n. 348; 12 febbraio 1996 n. 29; 15 ottobre n. 312, in Consulta OnLine).
- *Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2008/913/oj/eng
- Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (2008/2160(INI)) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-0194_IT.html
- S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 7.
- *del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>

- Wolters Kluwer, 24 gennaio 2019, <https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-5-gdpr-principi-trattamento-di-dati-personali>
- A. Biase, *Netiquette: il Galateo del WEB*, 9 gennaio 2022, <https://www.horizonpsytech.com/2021/07/20/la-netiquette-il-bon-ton-del-web/>
- Council of Europe, MED-26(2023)06 final, 29 September 2023, Standing Conference of Ministers of Education, The Transformative Power of Education: Universal Values and Civic Renewal, Resolution 5 on the establishment of a European Year of Digital Citizenship Education in 2025 in Council of Europe member States (DCEY2025), p. 15